

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231                                      | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini" | Pag. 1 di 77                   |



# Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs 231 Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"

Gestione degli indici di Revisione e delle Autorizzazioni

|      |            |   | AUTORIZZAZIONI  |  |                         |
|------|------------|---|---|--|-------------------------|
| Rev. | Data       | Descrizione delle modifiche   | Elaborato da:   | Verificato da:                                     | Approvato da:           |
| 00   | 06.05.2016 | Prima Emissione   | <b>Direzione Amministrativa</b><br>(Marta Rencricca)  | ODV  | AU<br>(Ing. F. Gera)    |
| 01   | 08.04.2020 | Prima Emissione di documento già adottato a seguito adeguamento del SGQ alla norma UNI EN ISO 9001:2015 | <b>Direzione Amministrativa</b><br>(Marta Rencricca)  | ODV  | AU<br>(Ing. F. Gera)    |
| 02   | 24.10.2020 | Cambio Responsabilità Alta Direzione nella figura dell'Amministratore Unico e Responsabile Qualità      | <b>Coordinatore Amministrativo</b><br>(Luigi Morelli) | ODV  | AU<br>(Marta Rencricca) |
| 03   | 24/2/2021  | Insiediamento del nuovo Organismo di Vigilanza ed adozione del Modello Organizzativo                    | <b>Coordinatore Amministrativo</b><br>(Luigi Morelli) | ODV<br>F. Bemporad<br>(Presidente)<br>F. Tardanico | AU<br>(Marta Rencricca) |
| 04   |            |   |   |  |                         |

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 2 di 77                   |

## Sommario

|  |           |
|--|-----------|
| <b>PARTE PRIMA</b> .....   | <b>4</b>  |
| <b>1.2. Ambito applicativo, criteri di imputazione della responsabilità dell'ente e previsioni di esenzione</b> .....                  | <b>4</b>  |
| <b>1.3. Reati presupposto della responsabilità dell'ente</b> .....   | <b>5</b>  |
| 1.3.1. Delitti contro la pubblica amministrazione .....  | 6         |
| 1.3.2. Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento .....   | 9         |
| 1.3.3. Delitti contro l'industria e il commercio .....   | 11        |
| 1.3.4. Reati Societari .....   | 13        |
| 1.3.5. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico .....   | 16        |
| 1.3.6. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili .....   | 17        |
| 1.3.7. Delitti contro la personalità individuale .....   | 17        |
| 1.3.8. Reati in materia di abusi di mercato .....  | 19        |
| 1.3.9. Reati Transnazionali.....   | 19        |
| 1.3.10. Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro .....   | 20        |
| 1.3.11. Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio ..... | 22        |
| 1.3.12. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati .....  | 23        |
| 1.3.13. Delitti di criminalità organizzata.....  | 24        |
| 1.3.14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore .....  | 25        |
| 1.3.15. Reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria .....                | 27        |
| 1.3.16. Delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente .....  | 27        |
| 1.3.17. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare .....   | 29        |
| 1.3.18. Delitto di razzismo e xenofobia .....  | 30        |
| 1.3.19. Reati Tributari.....   | 30        |
| <b>1.4. Apparato sanzionatorio</b> .....   | <b>37</b> |
| 1.4.1. Delitti tentati .....   | 38        |
| 1.4.2. Reati commessi all'estero.....  | 38        |
| 1.4.3. Sindacato di idoneità .....   | 39        |
| <b>1.5. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: contenuti ed effetti ai fini dell'esonero della responsabilità</b> .....      | <b>39</b> |
| 1.5.1. Necessità di istituire un Organismo di vigilanza: caratteri tipici .....  | 40        |
| <b>PARTE SECONDA</b> .....   | <b>41</b> |
| <b>2. CAPO I – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: FINALITÀ E ANALISI PRELIMINARE DEI RISCHI</b> .....                    | <b>41</b> |
| <b>2.2. Finalità perseguite con l'adozione del Modello</b> .....   | <b>41</b> |
| <b>2.3. Aspetti rilevanti per la definizione del Modello</b> .....   | <b>42</b> |
| <b>3. CAPO II – ADOZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO</b> .....  | <b>42</b> |
| <b>3.2. Adozione del Modello</b> .....   | <b>42</b> |
| <b>3.3. Modalità di diffusione del Modello</b> .....   | <b>43</b> |
| <b>3.4. Formazione del personale</b> .....   | <b>43</b> |
| <b>4. CAPO III – PROCEDURE DA ADOTTARE PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI AL D. LGS. 231/2001</b> .....                               | <b>44</b> |
| <b>4.2. Ripartizione dei reati presupposto in ragione delle classi di rischio</b> .....  | <b>44</b> |
| <b>4.3. Procedure generali di prevenzione</b> .....  | <b>44</b> |
| <b>4.4. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 24 D.Lgs 231/2001</b> .....                          | <b>45</b> |

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231                                      | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini" | Pag. 3 di 77                   |

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 4.5.  | Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 .....  | 46 |
| 4.6.  | Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 24-ter D.Lgs. 231/2001 ....   | 47 |
| 4.7.  | Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 D.Lgs. 231/2001 .....  | 48 |
| 4.8.  | Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 bis D.Lgs. 231/2001.....   | 50 |
| 4.9.  | Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001 .  | 50 |
| 4.10. | Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 .....  | 51 |
| 4.11. | Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 quater D.Lgs. 231/2001   | 52 |
| 4.12. | Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 quater.1 D.Lgs.231/2001  | 53 |
| 4.13. | Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 quinquies<br>D.Lgs.231/2001 .....  | 54 |
| 4.14. | Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001 e<br>illeciti amministrativi previsti dall'art. 187 bis e ter t.u.f. in relazione a quanto disposto dall'art. 187 quinquies<br>t.u.f. | 55 |
| 4.15. | Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 septies D.Lgs. 231/2001  | 55 |
| 4.16. | Procedure comportamentali per la prevenzione dei rischi previsti dall'art. 25 octies D.Lgs. 231/2001  | 57 |
| 4.17. | Procedure comportamentali per la prevenzione dei rischi previsti dall'art. 25 novies D.Lgs. 231/2001  | 59 |
| 4.18. | Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001 .....  | 59 |
| 4.19. | Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001.....   | 59 |
| 4.20. | Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-duodecies D.Lgs.<br>231/2001 .....   | 60 |
| 4.21. | Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs.<br>231/2001 .....   | 60 |
| 5.    | <b>CAPO IV – L'ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....   | 65 |
| 5.2.  | Nomina dell'Organismo di vigilanza.....   | 65 |
| 5.3.  | Requisiti dell'Organismo di Vigilanza .....   | 65 |
| 5.4.  | Obblighi dell'Organo Amministrativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza .....   | 65 |
| 5.5.  | Riunioni e deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza.....   | 66 |
| 5.6.  | Compiti dell'Organismo di Vigilanza .....   | 66 |
| 5.7.  | Flussi informativi "verso" o "da" l'Organismo di Vigilanza .....  | 67 |
| 6.    | <b>CAPO V – SISTEMA DISCIPLINARE</b> .....  | 70 |
| 6.2.  | Principi generali.....  | 70 |
| 6.3.  | Criteri generali di irrogazione delle sanzioni .....  | 70 |
| 6.4.  | Sanzioni per i soggetti di cui all'art. 5, lettera b) del Decreto .....   | 70 |
| 6.5.  | Sanzioni per i soggetti di cui all'art. 5, lettera a) del Decreto .....   | 72 |
| 6.6.  | Misure di tutela nei confronti dei collaboratori non in organico e dei fornitori .....  | 73 |
| 6.7.  | Procedura sanzionatoria .....   | 74 |
| 6.8.  | Illeciti disciplinari tentati .....   | 75 |
| 6.9.  | Aggiornamento del sistema disciplinare .....  | 75 |
| 7.    | <b>OBIETTIVI – MISSION – VISION</b> .....   | 76 |
| 8.    | <b>ALLEGATI E DOCUMENTI COLLEGATI</b> .....   | 77 |

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231                                      | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini" | Pag. 4 di 77                   |

## PARTE PRIMA

### 1.2. Ambito applicativo, criteri di imputazione della responsabilità dell'ente e previsioni di esenzione

Il Decreto legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, introduce nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa, assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico degli enti per reati tassativamente elencati quali illeciti "presupposto" e commessi nel loro interesse o a loro vantaggio:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (art. 5 comma 1 lett.a);
- da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (art. 5 comma 1 lett.a);
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (art. 5 comma 1 lett.b).

tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che commette materialmente il reato; è accertata nel corso e con le garanzie del processo penale (all'interno del quale l'ente è parificato alla persona dell'imputato) dallo stesso giudice competente a conoscere il reato commesso dalla persona fisica e comporta l'irrogazione, già in via cautelare, di sanzioni grandemente afflitte.

Ai fini dell'integrazione della responsabilità dell'Ente è necessario che tali reati siano commessi "*nel suo interesse o a suo vantaggio*" (cd. criterio di imputazione oggettiva; art.5) e che il profilo soggettivo siano riconducibili ad una sorta di *colpa di organizzazione*.

Il concetto di "interesse" fa riferimento al fine che muove l'autore dell'illecito, che deve aver agito prefigurandosi fin dall'inizio un'utilità per l'Ente (anche se questa poi non si è realizzata). Il concetto di "vantaggio" fa riferimento all'utilità concreta che si realizza, a prescindere dal fine perseguito dall'autore materiale del reato e, dunque, anche quando il soggetto non abbia specificatamente agito a favore dell'Ente.

La c.d. *colpa di organizzazione*, alla cui sussistenza come detto si ricollega il giudizio di responsabilità, si riscontra in capo all'Ente quando quest'ultimo non ha apprestato un efficace sistema organizzativo diretto alla prevenzione – gestione del rischio – reato. L'accertamento di tale profilo varia a seconda della posizione rivestita all'interno della struttura del soggetto che si è reso autore del reato presupposto.

Il decreto dispone, infatti, che l'Ente sarà ritenuto responsabile del reato commesso dal sottoposto se esso è stato reso possibile "*dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza*", aggiungendo che quest'ultima è da ritenersi esclusa "*se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi*" (art. 7). Pertanto, la colpa in organizzazione, rientrando tra gli elementi costitutivi dell'illecito, è posta come *onus probandi* a carico dell'accusa.

Diversa la soluzione adottata nell'ipotesi in cui il reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia opera dei soggetti che rivestono funzioni apicali (art.6). in tal caso si assiste a un'inversione dell'onere probatorio; dovrà l'Ente dimostrare (*l'ente non risponde se prova che ...*) di essersi adoperato al fine di prevenire la commissione di reati da parte di coloro che, essendo al vertice della struttura, si presume che abbiano agito secondo la volontà d'impresa (art. 6).

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 5 di 77                   |

L'obiettivo della normativa è dunque l'ampliamento dei confini della responsabilità penale personale attraverso il coinvolgimento diretto degli "enti" che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato.

L'Ente è tuttavia esentato dalla cosiddetta responsabilità "amministrativa" (art.6):

1. per reati commessi da "*persone sottoposte all'altrui direzione e vigilanza*" se ha adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie;

2. per gli altri soggetti, se prova, nel corso dell'eventuale procedimento, che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di supervisione.

Il modello organizzativo e di gestione, previsto dall'art.6 comma 1 del d.lgs. 231/2001, è il meccanismo cui il legislatore affida la prevenzione dei reati e deve rispondere ai seguenti requisiti:

a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal decreto;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;

e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il sistema dei controlli interni posto in essere dalla Gestione Romana Ospedaliera S.r.L., ente giuridico che gestisce Villa Mendicini Psichiatrica ed RSA Mendicini, ha consentito alla stessa di dotarsi di standard organizzativi ottimali, in linea con i principi di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali richiamati dal D.Lgs. 231/2001. All'interno della Società è pertanto operativo un insieme di regole, di procedure e di presidi organizzativi - in forma di normativa interna, circolari e disposizioni, processi e norme operative, codici di autodisciplina, codici disciplinari - che assicurano la conformità dell'attività con la legge, nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne

### **1.3. Reati presupposto della responsabilità dell'ente**

I reati per i quali la società può essere ritenuta responsabile ai sensi del d.lgs. 231/2001 – se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del decreto stesso – possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 6 di 77                   |

- delitti contro la pubblica amministrazione (articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001);
- delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis del d.lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001);
- reati societari (articolo 25-ter d.lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 25-quater d.lgs. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 25-quater.1 d.lgs 231/01);
- delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies d.lgs. 231/2001);
- reati in materia di abusi di mercato (articolo 25-sexies d.lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001");
- delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies d.lgs. 231/2001);
- delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo 25-octies d.lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-bis d.lgs.231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter d.lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-novies d.lgs. 231/2001);
- reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (articolo 25-decies d.lgs. 231/2001);
- reati ambientali (articolo 25-undecies del d.lgs. 231/2001);
- impiego di cittadini di Paese terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001);
- razzismo e xenofobia (articolo 25-terdecies del d.lgs. 231/2001).
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del decreto)

Di seguito la trattazione dei reati sopra richiamati:

### **1.3.1. Delitti contro la pubblica amministrazione**

I reati nei confronti della pubblica amministrazione richiamati dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001.

#### *Malversazione a danno dello Stato (articolo 316-bis del codice penale)*

Questo delitto consiste nell'effettuare un mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, e che dovevano invece essere impiegati nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse (cd. "distrazione" dall'originaria destinazione).

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 7 di 77                   |

*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter del codice penale)*

La fattispecie di delitto in questione si realizza qualora la società - tramite chiunque (anche esterno alla società stessa, purché agendo nell'interesse o a vantaggio della medesima) - indebitamente consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Questa fattispecie costituisce una "ipotesi speciale" rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis.c.p..

*Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640, comma 2, n. 1 del codice penale)*

Si tratta di una fattispecie di truffa (di cui al comma 1 della medesima norma), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria posta in essere dal reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico. La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità.

*Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis del codice penale)*

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 del codice penale (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea.

Nello specifico, il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato inducendo in errore, attraverso artifici, raggiri o dichiarazioni mendaci, l'ente erogante allo scopo di ottenere erogazioni pubbliche (statali o comunitarie). In particolare, laddove la società induca in errore l'ente erogante circa il possesso di specifici requisiti richiesti per ottenere l'erogazione dei fondi, producendo (o contribuendo a produrre, nel caso di concorso) documentazione falsa attestante l'iscrizione a uno specifico albo come richiesto dall'ente erogante.

*Frode informatica (articolo 640-ter del codice penale)*

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, di cui può considerarsi una specificazione, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

*Corruzione per l'esercizio della funzione o contrario ai doveri di ufficio (articoli 318, 319, 319-bis e 320 del codice penale)*

La fattispecie prevista dall'articolo 318 del codice penale (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. Il reato

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 8 di 77                   |

può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto (secondo comma dell'art. 318 c.p.).

La fattispecie prevista dall'articolo 319 del codice penale si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Costituisce circostanza aggravante della fattispecie di cui all'articolo 319 del codice penale l'aver ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi (articolo 319-bis del codice penale).

L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: il pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Ai sensi dell'art. 320 c.p. le disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino a un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

#### Corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del codice penale)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati nei summenzionati articoli 318 "*Corruzione per un atto d'ufficio*" e 319 "*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*" del codice penale sono commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale o reputazionale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

#### Induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater del codice penale)

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

#### Istigazione alla corruzione (articolo 322 del codice penale)

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal articolo 321 del codice penale (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

#### Concussione (articolo 317 del codice penale)

Tale fattispecie si realizza quando "*il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità*".

La differenza tra concussione e corruzione risiede nell'esistenza – nella prima fattispecie - di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 9 di 77                   |

*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis del Codice Penale)*

La norma, inserita dalla c.d. "Legge Anticorruzione" in esecuzione e ratifica di convenzioni internazionali, estende ai funzionari di uno Stato estero l'efficacia delle fattispecie delittuose sopra richiamate.

E' bene precisare che con decorrenza 30 luglio 2020, in virtù della L. 9 gennaio 2019, n. 3 e D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, l'art. 25 del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 è stato così integrato e modificato <<Art. 25. *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*

*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.*

*2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

*3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

*4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*

*5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).*

*5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.>>>.*

### **1.3.2. Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

I delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento sono richiamati dall'articolo 25-bis del d.lgs. 231/2001.

*Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (articolo 453 del codice penale)*

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 10 di 77                  |

- chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (articolo 454 del codice penale)

Chiunque altera monete scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Anche in questa fattispecie le ipotesi di rischio potenzialmente prefigurabili sono quelle descritte in relazione all'art. 453 c.p. (detenzione e conseguente messa in circolazione di moneta falsa, di concerto con soggetti terzi che maneggiano denaro contante, con ingiusto vantaggio a favore della Società).

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (articolo 455 del codice penale)

Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà. La norma in esame punisce un'ipotesi analoga a quella prevista dall'art. 453, n. 3 e 4 del codice penale, con la differenza che non richiede il concerto del soggetto attivo con l'autore della falsificazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (articolo 457 del codice penale)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

La norma in esame prevede un'ipotesi meno grave rispetto a quelle in precedenza considerate in ragione del particolare requisito soggettivo che qualifica il momento della ricezione delle monete, ossia la buona fede: nell'ipotesi considerata, difatti, il soggetto attivo acquista consapevolezza della falsità solo dopo la ricezione dei valori e, nonostante tale consapevolezza, li mette in circolazione, commettendo - in tal modo ed in tale momento - il reato in parola.

Con riferimento ai possibili profili di rischio per la Società, va considerata l'ipotesi in cui la medesima venga in possesso, in buona fede, di banconote della cui falsità non abbia avuto contezza, nemmeno in termini di semplice sospetto, e consapevolmente decida poi, anche solo per evitare i fastidi derivanti dall'attivazione delle procedure previste in tali casi, di utilizzarle, mettendole in tal modo in circolazione.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (articolo 459 del codice penale)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; in tal caso, le pene sono ridotte di un terzo.

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 11 di 77                  |

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (articolo 464 del codice penale)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 5,16 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (articolo 460 del codice penale)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (articolo 461 del codice penale)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 del codice penale)

La norma in esame punisce la contraffazione, l'alterazione e l'uso, effettuati senza concorso nella falsificazione, di:

- marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali (comma 1);
- brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali che esteri (comma 2).

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 del codice penale)

Tale disposizione reprime la condotta di colui che, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato per trarne profitto, detiene per vendere, pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione - sempre con il medesimo fine - prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali od esteri, contraffatti od alterati.

### **1.3.3. Delitti contro l'industria e il commercio**

I delitti contro l'industria e il commercio sono richiamati dall'articolo 25-bis1 del d.lgs. 231/2001.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (articolo 513 del codice penale)

La norma in esame punisce, a querela della persona offesa e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chi, mediante violenza sulle cose o attraverso mezzi fraudolenti, impedisce o turba l'esercizio di un'industria o di un commercio.

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 12 di 77                  |

*Illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513-bis del codice penale)*

La norma in esame punisce la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza mediante violenza o minaccia. Al secondo comma è prevista altresì un'aggravante specifica per l'ipotesi in cui gli atti di illecita concorrenza riguardino attività finanziate in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma dallo Stato o da altri enti pubblici.

*Frodi contro le industrie nazionali (articolo 514 del codice penale)*

La norma in esame punisce la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno all'industria nazionale.

*Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 del Codice Penale)*

La norma in esame punisce la condotta di chi, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

*Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 del Codice Penale)*

La norma in esame punisce la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 del codice penale)*

La norma incrimina la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

*Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (articolo 517-ter del codice penale)*

La norma in esame punisce la condotta di chi, potendo essere a conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

È punita altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni suddetti.

*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti alimentari (art. 517-quater del Codice Penale)*

La norma in esame punisce la condotta di chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

È punita altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231                                      | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini" | Pag. 13 di 77                  |

#### 1.3.4. Reati Societari

I reati societari sono richiamati dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001.

*False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621-bis del codice civile) e false comunicazioni sociali nelle società quotate (articolo 2622 del codice civile)*

La fattispecie criminosa di false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c. (unica delle due in rubrica che possa rilevare per la società non essendo quotata) è stata rimodellata dalla novella legislativa di cui alla L. 27.05.2015 n. 69 (in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio), inasprendo contestualmente le sanzioni sia a carico dei soggetti persone fisiche (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci e liquidatori) sia a carico delle società, sanzionabili ex D.lgs. 231/2001.

La condotta qualificante il reato è oggi la consapevole esposizione, per trarne profitto, di fatti non veritieri (o omissione di fatti rilevanti) nel bilancio o in altre comunicazioni sociali sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Quindi, falsità con l'intento di conseguire un ingiusto profitto e non più l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico.

La norma punisce infatti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Del pari se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Ulteriore elemento di novità è costituito dalla previsione di punibilità della fattispecie in esame come delitto e non più come contravvenzione. Inoltre, uno dei principali cambiamenti riguarda la trasformazione del reato di false comunicazioni sociali da reato di danno a reato di pericolo. In altri termini, nella nuova versione vengono sanzionati quei comportamenti che, seppure non immediatamente causativi di danni, pongono in essere una situazione in grado di determinarli.

Alle società non quotate (qual è la Gestione Romana Ospedaliera s.r.l.), grazie all'inserimento di una nuova disposizione normativa all'interno del codice civile (l'art. 2621 ter c.c. 1) potrà non essere applicata la disciplina in esame in ipotesi di particolare tenuità del fatto (spetterà, tuttavia, al giudice valutare l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori).

Con riferimento ai profili di rischio per la società, il reato in esame potrà sussistere anche nell'ipotesi in cui gli amministratori della stessa espongano nel bilancio fatti non rispondenti al vero senza l'intenzione di ledere gli interessi della stessa, potendo comportare, in questo caso, anche una responsabilità della società stessa: tipico è, ad esempio, il caso della creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive.

Essenziale appare dunque il richiamo dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio al rispetto dei principi di compilazione e veridicità dei documenti che lo costituiscono.

Una particolare attenzione è richiesta in sede di stima delle poste contabili: i responsabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni eventuale informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento.

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 14 di 77                  |

Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e, in particolare, contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge, quali ad esempio quelli previsti dagli articoli 2424, per lo stato patrimoniale, 2425, per il conto economico, 2427, per la nota integrativa, del codice civile.

Analoga correttezza deve essere richiesta agli amministratori, al direttore generale, al preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori (nonché ai soggetti che esercitano di fatto tali funzioni) nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete.

*Falso in prospetto (articolo 173-bis del T.U. Finanza, D.Lgs. n. 58/98)*

Tale condotta criminosa consiste nell'espone, nei prospetti richiesti ai fini dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre terzi in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

La disciplina non riguarda direttamente la Gestione Romana Ospedaliera s.r.l. che non si occupa della materia in esame.

In ogni caso, l'art. 34 (Falso in prospetto), comma 2, della legge 262/2005 ha abrogato l'art.2623 del codice civile, che puniva il reato in esame. La fattispecie criminosa è, attualmente, prevista e sanzionata dall'articolo 173-bis (Falso in prospetto) del T.U. Finanza.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, l'art. 25-ter del citato decreto richiama, attualmente, la norma civilistica abrogata, mentre non fa riferimento alcuno al reato introdotto dalla legge 262/2005, lasciando intendere il venir meno della responsabilità amministrativa delle società ai sensi dell'art. 25-ter, con riferimento al reato di falso in prospetto.

*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (articolo 27 D.Lgs. 39/2010)*

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione.

*Impedito controllo (articolo 2625 del codice civile modificato dal D.Lgs. 39/2010)*

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

*Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del codice civile)*

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

*Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del codice civile)*

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 15 di 77                  |

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627 del codice civile, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, che viene in tal modo depauperato a vantaggio dei soci.

*Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 del codice civile)*

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

*Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 del codice civile)*

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali della Società o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

*Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del codice civile)*

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, che cagionino danno ai creditori.

*Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (articolo 2629-bis del codice civile)*

La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, del codice civile, il quale prevede per gli amministratori l'obbligo di notizia da rendere agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società.

*Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 del codice civile)*

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori medesimi.

*Corruzione tra privati (articolo 2635 del codice civile)*

La condotta criminosa prevede che gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società.

*Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 del codice civile)*

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 del codice civile)*

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge o da regolamenti o in occasione di ispezioni o verifiche delle Autorità di Vigilanza, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma,

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 16 di 77                  |

anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle Autorità di vigilanza.

Aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. Trattasi di fattispecie che non riguarda la società, non occupandosi della relativa materia.

**1.3.5. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

L'art. 25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 (Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo) prevede l'applicazione di sanzioni alla società i cui soggetti apicali o sottoposti compiano, nell'interesse od a vantaggio dell'ente, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, *“che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”*.

Quanto alla categoria dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, vengono innanzitutto in considerazione i delitti politici, ossia quelli che offendono un interesse politico dello Stato, del cittadino o di Stati esteri: si tratta, in particolare, dei delitti contro la personalità interna ed internazionale dello Stato e contro i cittadini, gli Stati esteri, i loro Capi e i loro Rappresentanti, previsti ai capi I, II, III, IV e V del libro II, Titolo I, caratterizzati dall'essere commessi con finalità di terrorismo.

Tra le fattispecie previste dal codice penale, le più rilevanti sono le seguenti: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.).

Questi ultimi sono i reati diretti a fornire direttamente o indirettamente fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo. In particolare, la Convenzione rinvia ai reati previsti da altre convenzioni internazionali, tra i quali: il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l'esplosione di ordigni, ecc.

Le fattispecie criminose vengono in questa sede riportate per ragioni di completezza, ancorché la Società possa essere coinvolta, in considerazione dell'attività dalla medesima posta in essere, esclusivamente a titolo eventuale di concorso dei dipendenti o dei soggetti apicali nel fatto criminoso di terzi.

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231                                      | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini" | Pag. 17 di 77                  |

### 1.3.6. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, contenente disposizioni in materia di prevenzione e divieto delle pratiche di infibulazione, ha introdotto nel codice penale il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p., successivamente modificato e integrato) e ha esteso a tale reato l'ambito di applicazione del d. lgs. n. 231/2001 (art. 25-quater. 1). La *ratio* della norma è di sanzionare enti e strutture (in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili della realizzazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

In particolare, all'ente nella cui struttura viene commesso il delitto di cui all'art. 583-bis c.p. sono applicabili la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive per una durata minima di un anno. Inoltre, se l'ente interessato è un ente privato accreditato, è disposta la revoca dell'accreditamento. Infine, si prevede la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo - unico o prevalente - di consentire o agevolare la commissione del reato (art. 16, co. 3, decreto 231).

### 1.3.7. Delitti contro la personalità individuale

I reati contro la personalità individuale richiamati dall'articolo 25-quinquies del d.lgs. 231/2001.

In proposito si rammenta che, affinché sussista la possibilità di imputare l'illecito alla società, è necessario che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della medesima e non semplicemente avvalendosi della sua struttura per il perseguimento di un profitto riferibile esclusivamente al soggetto attivo.

#### Reati finalizzati alla tratta delle persone, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, acquisto e alienazione di schiavi

Si ritengono attività a rischio quelle in qualsivoglia modo ricollegate ai soggetti che esercitano su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, riducano o mantengano una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (artt. 600, 601 e 602 c.p.).

#### Reati legati alla pedofilia (pornografia minorile / prostituzione minorile / adescamento minori)

Si ritengono attività a rischio quelle finalizzate a prestare ausilio e supporto a favore di soggetti, singoli o associazioni, che:

- utilizzando minori, realizzino esibizioni pornografiche o producano materiale pornografico, ovvero inducano minori a partecipare ad esibizioni pornografiche, ovvero detengano o facciano commercio od offrano o cedano ad altri, ovvero, con qualsiasi mezzo, distribuiscano, divulgino, diffondano, pubblicizzino tale materiale, ovvero distribuiscano o divulgino notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale dei minori (artt. 600-ter e 600-quater c.p.);
- pongano in essere le condotte di cui al punto che precede, con riferimento a materiale pornografico che rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di esse (artt. 600-ter, 600-quater c.p. e 600-quater.1c.p.);
- organizzino o propagandino viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori (art. 600-quinquies c.p.);
- inducano alla prostituzione persone di età inferiore agli anni 18 ovvero ne favoriscano i sfruttino la prostituzione (art. 600-bis, co.1, c.p.);

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 18 di 77                  |

- compiano atti sessuali con un minore di età tra i 14 ed i 18 anni in cambio di denaro o altra utilità economica (art.600-bis, co.2, c.p.);

- adescino minori di anni sedici mediante qualsiasi atto volto a carpirne la fiducia attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione (art. 609-undecies c.p.).

A titolo esemplificativo, si segnala che potrà configurarsi un'ipotesi di concorso dell'esponente societario nei reati di pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, commessi da terzi (e quindi, ove sussista un interesse o un vantaggio per la Società, sarà ravvisabile una responsabilità per il conseguente illecito amministrativo di questa) nel caso in cui la Società stessa gestisca per suo conto o fornisca ad un soggetto la strumentazione per la realizzazione di riprese fotografiche o filmati a contenuto pedopornografico, ovvero per la gestione di un sito pedopornografico, nella consapevolezza della destinazione di tali strumenti ed apparati.

Reclutamento di lavoratori in violazione delle disposizioni in materia – cd. "caporalato" (art. 603 bis c.p.)

Nell'art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001, con l'art. 6, comma 1, L. 29 ottobre 2016, n. 199, è stata inserita la sanzione a carico della società per la commissione del delitto previsto e punito dall'art. 603 bis c.p., ossia, per

- il reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

- l'utilizzo, l'assunzione o l'impiego di manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Va previsto al riguardo che ai fini della violazione della disposizione in esame, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231                                      | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini" | Pag. 19 di 77                  |

### 1.3.8. Reati in materia di abusi di mercato

I reati in materia di Abusi di Mercato sono richiamati dall'articolo 25-sexies del d.lgs. 231/20012.

#### Abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 del d.lgs. 58/1998)

La fattispecie si realizza quando chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio ovvero chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a del comma 1 del citato art. 184 d.lgs 58/1998.

Le fattispecie criminose vengono in questa sede riportate per ragioni di completezza, ancorché la Società (data la sua attività tipica e l'oggetto sociale) sia estranea alla materia.

#### Manipolazione del mercato (articolo 185 del d.lgs. 58/1998)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Le fattispecie criminose vengono in questa sede riportate per ragioni di completezza, ancorché la Società (data la sua attività tipica e l'oggetto sociale) sia estranea alla materia.

### 1.3.9. Reati Transnazionali<sup>1</sup>

Ai sensi dell'art. 3 della legge 146/2006, si considera reato transnazionale *“il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

---

<sup>1</sup> Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 231/2007 i delitti di cui agli artt. 648bis (riciclaggio) e 648ter del codice penale (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) non sono più compresi tra i reati Transnazionali ma rientrano tra i Reati

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231                                      | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini" | Pag. 20 di 77                  |

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.”

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate.

#### Reati di associazione

- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis cod. pen.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, disposizioni legislative in materia doganale);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 in tema di stupefacenti).

#### Reati concernenti il traffico di migranti

- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998).

#### Reati di intralcio alla giustizia

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.);
- favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.).

### **1.3.10. Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

Il D.Lgs n. 81/2008 ha introdotto nel decreto 231/01 l'art. 25-septies, che ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente a due nuove fattispecie di reato:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

Tale responsabilità, peraltro, è subordinata alla condizione che tali reati si realizzino in conseguenza della violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

---

di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001).

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 21 di 77                  |

Le aree funzionali aziendali che appaiono coinvolte in attività potenzialmente connesse a rischi di tal natura sono quelle che intervengono nella gestione sia dei luoghi e degli spazi in cui si svolge l'attività lavorativa sia dei mezzi e degli strumenti materiali in essa adoperati.

Tale intervento può avere diversa natura:

- a) progettazione dei lavori e/o definizione e trasmissione di direttive per l'esecuzione dei lavori (a titolo di esempio: istruttoria e valutazione per la realizzazione di nuove aree; gestione di variazioni nell'assegnazione di spazi all'interno della struttura);
- b) realizzazione dei lavori e manutenzione (ad esempio: esecuzione degli interventi ritenuti necessari a seguito di sopralluoghi negli ambienti di lavoro);
- c) vigilanza e supervisione (ad esempio: sopralluoghi per l'analisi della sicurezza nei luoghi di lavoro; verifiche su impianti e collaudi).

*Omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)*

Gli artt. 589 e 590 c.p. puniscono, rispettivamente, chiunque cagioni, per colpa, la morte di una persona ovvero cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale.

Il comma 2 dell'art. 589 c.p. e il comma 3 dell'art. 590 c.p. prevedono un aggravamento della pena nel caso in cui i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime siano commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Con riferimento al delitto di lesioni colpose, l'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 circoscrivendo il suo ambito applicativo alle sole ipotesi aggravate di cui al citato terzo comma dell'art. 590 c.p. (lesioni gravi o gravissime), esclude conseguentemente la responsabilità amministrativa della società nel caso in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini lesioni lievi.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale si considera grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale si considera, invece, gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella;
- la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Con riferimento alla responsabilità ex d.lgs. 231/2001 della società, si rileva che, nel caso di commissione dei reati in esame, il presupposto dell'interesse per la società medesima potrebbe essere ravvisato in un contenimento dei costi aziendali, con conseguente risparmio di spesa, laddove le norme antinfortunistiche violate siano poste in relazione ai costi da sostenere per garantirne il rispetto.

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 22 di 77                  |

Quanto alle “*norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*”, la cui violazione potrebbe determinare il verificarsi dell’evento lesivo contemplato nei summenzionati reati, è opportuno segnalare, oltre al Testo Unico Sicurezza e altri specifici atti normativi in materia, la previsione generale di cui all’art. 2087 c.c. in base alla quale il datore di lavoro deve adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro integrano dunque il precetto penale, nel senso di definire il contenuto degli obblighi cui l’impresa è tenuta a tutela dei lavoratori.

Tra le figure soggettive gravate da obblighi di sicurezza dalla normativa di settore (cd. “posizioni di garanzia”) si segnalano: il datore di lavoro; il dirigente; il preposto e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rispettivamente ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), d), e), f).

Soggetti passivi del reato in materia antinfortunistica sono, di norma, i lavoratori (art. 2, comma 1, lett. a), Testo Unico Sicurezza).

### **1.3.11. Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (c.d. “Decreto Antiriciclaggio”), attuativo della III Direttiva Antiriciclaggio, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-octies che disciplina le seguenti fattispecie di reato:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)<sup>2</sup>.

I reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, precedentemente contemplati dalla legge 16 marzo 2006 n. 146 contro il crimine organizzato di carattere “transnazionale”, vengono, con l’entrata in vigore del Decreto Antiriciclaggio, inseriti nel corpus del Decreto Antiriciclaggio stesso (con l’aggiunta del reato di ricettazione), andando a coinvolgere in tal modo la responsabilità amministrativa dell’ente anche in conseguenza di condotte poste in essere all’interno del territorio dello Stato e con effetti rilevanti nell’ambito dello stesso.

Anche per i reati innanzi elencati, le aree funzionali interessate appaiono essere quelle che operano attraverso il diretto contatto con la clientela ovvero che hanno la possibilità di esaminare documentazione ad essa relativa o, comunque, di accedere a informazioni concernenti la sua attività.

Rilevano in particolare, le seguenti attività:

- le attività amministrative relative all’attuazione degli adempimenti di registrazione, segnalazione, comunicazione di operazioni;

---

<sup>2</sup> Quest’ultima fattispecie è stata introdotta dalla L. 15.12.2014 n. 186.

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 23 di 77                  |

- l'attività relative alla gestione delle spese ed alla scelta dei fornitori (con particolare riguardo al reato di ricettazione).

Per quanto concerne la fattispecie criminosa dell'autoriciclaggio di cui all'art. 648.ter.1 c.p., essa è stata introdotta nell'ordinamento penale (e contestualmente nel "catalogo reati" di cui al Dlgs 231/01, art. 25-octies) dalla L. 186/2014 in tema di *voluntary disclosure* (meccanismo atto a favorire il rientro di capitali detenuti all'estero e/o l'emersione di disponibilità non dichiarate al fisco italiano).

La norma punisce colui che impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità derivanti dal delitto non colposo (c.d. "reato-base" o "reato presupposto" dell'autoriciclaggio) che lo stesso ha commesso o concorso a commettere. Ciò a condizione che la condotta sia idonea ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita della provvista. Al contempo, non sono punibili le condotte di mero utilizzo o godimento personale della provvista illecita, in linea con l'assunto per cui tali ipotesi costituiscono la naturale prosecuzione del reato-base (c.d. *post factum* non punibile).

La pena è aumentata se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o comunque professionale.

Per quanto concerne l'eventuale responsabilità della società, sono applicabili le stesse sanzioni previste dal Dlgs 231/01 per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

### **1.3.12. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati**

La Legge n. 48 del 18 marzo 2008, in particolare con l'articolo 7, introducendo nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24-bis, ha esteso la responsabilità amministrativa della società, (al ricorrere di un vantaggio o di un interesse per quest'ultima) alle seguenti fattispecie di reato:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter C.P.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater C.P.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies C.P.)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater C.P.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies C.P.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis C.P.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter C.P.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater C.P.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies C.P.);

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 24 di 77                  |

- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies C.P.);

- frode informatica (art. 640-ter C.P.), anch'esso richiamato nel D.Lgs. 231/01 qualora sia commesso una frode a danno di un ente pubblico, che punisce la condotta di chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno alterando informazioni o programmi contenuti in un sistema informativo o telematico o ad esso pertinenti.

- documenti informatici (art. 491-bis C.P.)

Si tratta di fattispecie la cui realizzazione può avvenire esclusivamente (o, quanto meno, in via prevalente) nell'ambito dell'area della società funzionalmente deputata a curare i sistemi informatici e di telecomunicazione e, comunque, presuppone un'approfondita conoscenza di tali sistemi.

Le condotte prese in esame possono essere ricondotte alle seguenti categorie:

- accesso illegale (intenzionalmente e senza diritto) a tutto o a parte di un sistema informatico;

- attentato all'integrità di un sistema informatico o telematico o dei dati in esso contenuti (danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione) effettuato intenzionalmente e senza autorizzazione;

- intercettazione intenzionale e illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;

- uso intenzionale e senza autorizzazione (consistente nella produzione, vendita, ottenimento per l'uso, importazione, diffusione e in ogni altra forma di messa a disposizione) di dispositivi specialmente concepiti per consentire l'accesso a tutto o a parte di un sistema informatico (parole chiave, codici di accesso o strumenti analoghi) o che, comunque, possano favorire la commissione dei delitti sopraelencati;

- falsità riguardante un documento informatico pubblico o privato; frode realizzata da soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare ad altri un danno.

La pena per taluni dei reati indicati risulta aggravata nel caso in cui il comportamento illecito sia commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità.

### **1.3.13. Delitti di criminalità organizzata**

I reati introdotti dall'art. 2, comma 29, della L.15 luglio 2009 n. 94, richiamati dall'art. 24 ter D. Lgs. 231/01, sono:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);

- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso;

- scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.);

- sequestro di persona a scopo di estorsione (630 c.p.);

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 25 di 77                  |

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, L. 110/1975 (art. 407 comma 2 lettera a) numero 5 c.p.p.).

#### **1.3.14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

I delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono richiamati dall'articolo 25-novies del d.lgs. 231/2001.

Articolo 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati.

Articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 26 di 77                  |

procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;

- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;

- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

- la fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;

- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

- la comunicazione al pubblico, a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 27 di 77                  |

per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Articolo 171-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame reprime - qualora il fatto non costituisca più grave reato - la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

**1.3.15. Reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

I reati di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" sono richiamati dall'articolo 25-decies del d.lgs. 231/2001

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

**1.3.16. Delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente**

I delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente sono richiamati dall'articolo 25-undecies del d.lgs. 231/2001.

In data 18 Agosto 2011 è entrato in vigore il D. Lgs, n. 121 del 7 luglio 2011, rubricato "Attuazione della direttiva 2008/99/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". Mediante tale provvedimento sono state inserite due nuove disposizioni nell'ambito del codice penale e sono state ricomprese numerose fattispecie previste dal D. Lgs. n. 52 del 3.4.2006 (cd. Codice dell'Ambiente) nel novero dei cd. "reati presupposto" di cui alla sezione III del D. Lgs. n. 231/01.

Tra le principali fattispecie che possono essere considerate in relazione all'attività posta in essere dalla società, si evidenziano:

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 28 di 77                  |

- la “*gestione rifiuti non autorizzati*”, art. 256;
- la “*violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*”, art. 258;
- il “*traffico illecito di rifiuti*”, art. 259;
- le “*attività organizzate propedeutiche al traffico illecito di rifiuti*”, art. 260;
- violazione delle disposizioni in tema di sistema informatico di controllo della tracciabilità dei Rifiuti - SISTRI, art. 260 bis.

In relazione a tali fattispecie illecite - volte a perseguire chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni - si ritiene astrattamente ipotizzabile una qualche forma di responsabilità a carico della società, anche a titolo di concorso con fornitori terzi eventualmente incaricati di porre in essere tali attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.122 del 28-5-2015) della Legge 22 maggio 2015 n. 68 recante “*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*” si è ampliato il novero dei c.d. “*ecoreati*” presupposto della responsabilità amministrativa dell'impresa, tramite l'inserimento nell'art. 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 delle seguenti nuove fattispecie:

*Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)*

Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

*Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)*

Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

*Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.)*

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di “inquinamento

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 29 di 77                  |

ambientale” e “disastro ambientale” (rispettivamente artt.452-bis e 452-quater c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

Delitti associativi aggravati (art.452-octies c.p.)

Per i delitti associativi aggravati, previsione di sanzione pecuniaria più severa.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies c.p.)

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.

### **1.3.17. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Impiego di lavoratori irregolari (art. 22 commi 12 e 12 bis del D.lgs 286/98)

Il reato di “*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*” è richiamato dall’articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001 che prevede l’applicazione di sanzione pecuniaria all’ente in caso (ex art. 22, co.12-bis, Dlgs 286/98-T.U. sull’immigrazione) di impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato, a condizione che:

- il numero di lavoratori irregolari sia superiore a tre; ovvero
- siano impiegati minori in età non lavorativa; ovvero ancora
- ci siano condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali l’esposizione a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

È un delitto di natura dolosa, suscettibile di fondare la responsabilità della società nella sola ipotesi aggravata di cui al comma 12-bis (introdotto nel TU immigrazione con il Dlgs 109/2012).

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter del D.lgs. 286/98)

Con la legge 17 ottobre 2017, n. 161 è stato ampliato il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’impresa, tramite l’inserimento, nell’art. 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, delle fattispecie previste dall’articolo 12, commi 3, 3 bis e 3 ter del suddetto TU sull’immigrazione. In particolare è prevista l’applicazione della sanzione pecuniaria in capo all’ente nel caso di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, a condizione che:

- il fatto riguardi l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la sua vita o per l’incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza legale;

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 30 di 77                  |

- la persona trasportata sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplosive.

Per completezza si precisa che il citato articolo 12 prevede, per l'autore del reato, pene aumentate se i fatti di cui sopra sono commessi ricorrendo a due o più delle ipotesi descritte o se sono commessi ai fini di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, ovvero al fine di trarne profitto, anche indiretto.

La responsabilità dell'ente sussiste anche nell'ipotesi prevista dal comma 5 dell'articolo 12 nel caso in cui l'autore del reato favorisca la permanenza di stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle norme del TU sull'immigrazione o qualora il fatto sia commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguardi la permanenza di cinque o più persone.

### **1.3.18. Delitto di razzismo e xenofobia**

Con la Legge 20/11/2017, n. 167 recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2017*" è stato ampliato l'elenco dei reati presupposto tramite l'introduzione del nuovo articolo 25-terdecies nel d.lgs. 231/2001.

Tale nuovo articolo prevede la punibilità della società in relazione alle fattispecie criminose o di propaganda, istigazione e incitamento all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

### **1.3.19. Reati Tributari**

L'art. 25 quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001 (inserito dall'art. 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157) indica per quali reati tributari (previsti cioè nel novellato D.Lgs. 74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell'ente possa determinarsi la responsabilità amministrativa.

In particolare, il comma 1 del citato art. 25 quinquiesdecies prevede che possa determinarsi la responsabilità amministrativa nelle seguenti ipotesi:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|  | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|  | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 31 di 77                  |

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Con l'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, all'art. 25 quinquiesdecies è stato inserito un comma 1-bis, del seguente tenore: <<In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote>>.

E sempre l'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, ha modificato/integrato il comma 2 e il comma 3 dell'art. 25 quinquiesdecies nei seguenti termini: <<Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. (68)

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)>>. Le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, citate nella norma in esame sono: lettera c): divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; lettera d): esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; lettera e): divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### Nello specifico, le tipologie dei reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

Art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis . Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.»

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|  | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|  | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 32 di 77                  |

Il delitto si configura quando indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Il delitto in esame non prevede le usuali "soglie di punibilità" del diritto penale tributario; al contempo, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni; mentre se è superiore la reclusione sarà dai 4 agli otto anni.

Soggetto attivo del reato può essere unicamente colui il quale è contribuente ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, oppure è amministratore, liquidatore o rappresentante del contribuente soggetto a imposizione (art. 1, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 74/2000).

La fattispecie indicata nell'art. 2 citato individua un reato di pericolo o di mera condotta, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto, anticipandola al momento della commissione della condotta tipica (Cass. Pen., SS.UU., 19 gennaio 2011, n. 1235).

Inoltre, il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.lgs. n. 74/2000 è a consumazione istantanea e si realizza nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale (Cass. Pen., Sez. II, 2 novembre 2010, n. 42111). Infatti, la predisposizione e la registrazione dei documenti attestanti le operazioni inesistenti sono condotte meramente preparatorie e non sono punibili, nemmeno a titolo di tentativo, per espressa previsione del legislatore: "i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo" (art. 6, D.Lgs. n. 74/2000).

In riferimento all'elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo specifico poiché è caratterizzato dalla finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

L'art. 1, lett. a) del D.Lgs. n.74/2000, precisa che "per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti s'intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi".

Vi sono, pertanto, diverse situazioni che possono concretizzare il delitto in esame.

Si configura un'operazione oggettivamente inesistente in due ipotesi:

- quando le fatture documentino un'operazione mai realizzata completamente (inesistenza oggettiva c.d. assoluta o totale);
- quando le fatture documentino un'operazione mai realizzata solo in parte, vale a dire in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente (inesistenza oggettiva relativa o parziale).

In dette ipotesi, l'operazione, pur essendo totalmente o parzialmente inesistente sul piano materiale, consente all'utilizzatore di conseguire un vantaggio fiscale indebito (sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA), attraverso l'indicazione nelle relative dichiarazioni di elementi passivi fittizi, che gli garantiranno di ridurre al minimo il proprio reddito.

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | <b>Mod. ORG231 Rev.03</b>      |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 33 di 77                  |

La falsità delle fatture ha, invece, carattere soggettivo quando l'operazione è stata effettivamente posta in essere, ma tra soggetti diversi da quelli figuranti cartolarmente come parti del rapporto. Ciò, in quanto anche la falsa indicazione dell'emittente e/o del destinatario della fattura va ad inficiare la veridicità dell'attestazione documentale della transazione, permettendo all'utilizzatore di portare in deduzione costi effettivamente sostenuti e, tuttavia, non documentati o non documentabili ufficialmente per varie ragioni.

Precisamente, rientra nell'ambito dell'inesistenza soggettiva il caso di "interposizione", tanto "fittizia" quanto "reale".

La prima figura ricorre quando l'operazione è in realtà avvenuta, ma fra soggetti diversi da quelli dichiarati, e tutti i soggetti di essa vogliono che gli effetti del negozio si producano nei confronti di una persona diversa da quella che appare nell'atto.

L'interposizione fittizia sussiste, pertanto, quando le parti abbiano effettivamente posto in essere un negozio, ma quest'ultimo sia stato oggetto di quella che, in termini civilistici, è definita simulazione relativa soggettiva (che ricorre quando fra le parti sia intervenuto un accordo di fatto diverso da quello risultante ex contractu, in modo da dissimulare il contraente effettivo).

L'interposizione si ha invece quando gli effetti della vendita si producono realmente in capo all'acquirente e, quindi, manca un accordo simulatorio. Pertanto, affinché possano aversi effetti tributari penalmente rilevanti, occorre che una terza persona ponga in essere un successivo negozio di trasferimento in favore di un altro soggetto.

Nell'interposizione reale è, dunque, l'interposto il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, che nasce dal "fatto-presupposto" a sua volta originatosi dal compimento del negozio giuridico con il terzo; invece, nell'interposizione fittizia è l'interponente il soggetto passivo della relativa obbligazione tributaria.

Art. 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.»

Il delitto è configurabile esclusivamente nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, in ciò differenziandosi dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|  | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|  | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 34 di 77                  |

operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D.lgs., che può essere commesso da qualsiasi soggetto obbligato alle dichiarazioni dei redditi o IVA.

La condotta deve avere essenzialmente i seguenti requisiti:

- a. falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie
- b. impiego di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento
- c. presentazione di una dichiarazione falsa

Come è facile immaginare, la sussistenza dei mezzi fraudolenti rappresenta il punto focale del delitto in questione.

E' opinione diffusa che sia necessaria la sussistenza di un "quid pluris" rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie e, cioè, una condotta connotata da particolare insidiosità derivante dall'impiego di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile.

Secondo la Relazione ministeriale, il delitto ricorre quando la dichiarazione inveritiera abbia luogo sulla base di una falsa rappresentazione degli elementi attivi e passivi nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento (es. è escluso che si possa qualificare tout court come artificio la violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione).

Come ben chiarito nella suddetta Relazione, può essere decisiva la presenza di violazioni sistematiche e continue o la tenuta di una contabilità in nero o l'utilizzo di conti correnti bancari per le operazioni destinate a non essere contabilizzate (es. è stato ritenuto responsabile del reato il socio accomandatario di una società che aveva mistificato il vero ammontare dei ricavi ottenuti da operazioni di vendita attraverso l'omessa registrazione dei contratti preliminari e l'incameramento di una parte del prezzo in contanti).

Il dolo è specifico come per tutti i reati di dichiarazione e consiste nel fine di evadere le imposte.

Art. 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2 -bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi.

La realizzazione del reato necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso.

Non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura autonoma di reato (di mero pericolo) che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso.

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|  | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|  | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 35 di 77                  |

La fattura o il documento emesso per operazioni inesistenti, la cui definizione è fornita dal d.lgs. 74/2000 all'articolo 1, lett. a): «per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi».

Il reato è inoltre configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, sia per l'ampiezza della norma che si riferisce genericamente ad "operazioni inesistenti", sia perché anche in tal caso è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (es. indicazione in fattura di acquirente diverso da quello effettivo).

Dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente.

Art. 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74: Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

L'occultamento consiste nel nascondere materialmente le scritture.

La distruzione consiste nell'eliminazione fisica, in tutto o in parte, delle scritture, o nel renderle illeggibili, quindi, non idonee all'uso, tramite abrasioni, cancellature o altro.

Non assume rilevanza penale il semplice rifiuto della consegna delle scritture all'Amministrazione finanziaria, che, nel caso in cui non si traduca in un loro mancato rinvenimento, è sanzionato solo in via amministrativa. Né, alla stessa stregua, la conservazione delle scritture in luogo diverso da quello indicato all'Amministrazione (art.35 D.P.R.n.633/72), a meno che le scritture siano portate in luoghi che ne escludono il ritrovamento, determinandone in sostanza il loro occultamento.

Ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia la omessa tenuta delle scritture contabili, che renda obiettivamente più difficoltosa, ma non impossibile, la ricostruzione della situazione contabile, ma è necessario un "quid pluris" a contenuto commissivo consistente nell'occultamento o nella distruzione dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge (Sez. 3, Sentenza n. 19106 del 02/03/2016).

Tra i "documenti contabili" di cui è obbligatoria la conservazione, il cui occultamento o distruzione, totale o parziale, a fini di evasione delle imposte, integra il reato di cui all'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rientrano anche le scritture, aventi rilievo fiscale, richieste dalla natura dell'impresa, la cui individuazione dev'essere effettuata ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. (Fattispecie relativa all'occultamento, da parte del titolare di un'agenzia immobiliare, di tre contratti preliminari di compravendita riguardanti altrettante unità immobiliari in ordine alle quali il prezzo effettivamente corrisposto era stato poi ridotto nei successivi rogiti) (Sez. 3, Sentenza n. 1377 del 01/12/2011).

Art. 11. del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74: Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|  | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|  | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 36 di 77                  |

ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

La ratio della norma va rapportata al pericolo che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del contribuente/debitore e più in generale al principio costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il reato è considerato di "pericolo concreto" poiché richiede, semplicemente, che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario.

Mentre la fattispecie di cui al primo comma non necessita più per la sua integrazione che sia iniziata una qualsiasi attività ispettiva da parte del Fisco nei confronti del contribuente, la fattispecie del comma successivo la presuppone visto che richiama espressamente una procedura di transazione fiscale in atto.

La condotta può consistere:

- 1) nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni;
- 2) nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali;

E' considerato reato di pericolo concreto e non di mero pericolo in quanto, non solo la condotta deve essere idonea alla lesione dell'oggetto di tutela, ma il fine della medesima deve specificamente essere quello della sottrazione al pagamento di imposte, che costituisce il "concreto" danno erariale.

Ai fini della configurazione del delitto, quindi, è sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace (anche parzialmente) la procedura di riscossione - idoneità da apprezzare con giudizio ex ante - e non anche l'effettiva verifica di tale evento.

E' reato che può consumarsi "istantaneamente" sia per quanto riguarda il primo comma (rileva in tal caso il momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni) sia in relazione al secondo comma (deve guardarsi al momento in cui si presenta la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale corredandola di elementi attivi/passivi diversi da quelli reali).

Nel caso in cui la condotta si articoli attraverso il compimento di una pluralità di trasferimenti immobiliari, costituenti una operazione unitaria finalizzata a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, il delitto si perfeziona nel momento in cui viene realizzato l'ultimo atto dispositivo.

In definitiva, quindi, si tratta di reato eventualmente permanente.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, è previsto il dolo specifico. La condotta è connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231                                      | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini" | Pag. 37 di 77                  |

di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. Il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impovertimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

#### 1.4. Apparato sanzionatorio

Sono previste dal d.lgs. 231/2001 a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sanzioni pecuniarie fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare) e/o sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 231/2001, "*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*").

Le sanzioni interdittive, a loro volta, possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "*quote*" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (si tratta in particolare dei reati sopra esaminati, ossia di: reati contro la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001; delitti informatici e trattamento illecito di dati, di cui all'art. 24-bis d.lgs. 231/2001; delitti di criminalità organizzata, di cui all'art. 24-ter d.lgs. 231/2001; taluni reati contro la fede pubblica, di cui all'art. 25-bis d.lgs. 231/2001; taluni delitti contro l'industria e il commercio, di cui all'art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001; delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-quater d.lgs. 231/2001; delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001; taluni reati transnazionali, di cui all'art. 10 legge 146/2006; delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 25-septies d.lgs. 231/2001; delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 25-octies d.lgs. 231/2001; delitti in materia di violazione del diritto d'autore, di cui all'art. 25-novies d.lgs. 231/2001; taluni reati ambientali di cui all'art. 25-undecies d.lgs. 231/2001; reati riferiti all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 38 di 77                  |

irregolare di cui all'art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001; razzismo e xenofobia di cui all'art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001, reati tributari di cui all'art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001, e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a. la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del medesimo è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b. in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. E' peraltro possibile la prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. 231/2001.

#### **1.4.1. Delitti tentati**

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del d.lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

#### **1.4.2. Reati commessi all'estero**

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, la società può essere chiamata a rispondere in Italia in relazione a reati - rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti - commessi all'estero.

I presupposti (previsti dalla norma in commento ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;

- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro la società solo se la richiesta è formulata anche nei confronti della stessa). Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-novies del d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231                                      | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini" | Pag. 39 di 77                  |

- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

### 1.4.3. Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il giudizio di idoneità viene formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

In altre parole, va giudicato "*idoneo a prevenire i reati*" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

## 1.5. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: contenuti ed effetti ai fini dell'esonero della responsabilità

Come si è accennato in precedenza, in base all'art. 6 del Decreto, l'esonero dalla responsabilità consegue alla prova da parte della società della sussistenza dei requisiti che seguono:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b);

Il contenuto del Modello organizzativo (d'ora in avanti anche "Modello") deve rispondere alle seguenti esigenze, anch'esse indicate nel decreto (art. 6):

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse idonee ad impedire la commissione di reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Come anticipato, l'art. 7 dispone che "*nei casi previsto dall'art. 5, comma 1 lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*", specificandosi che, "*in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*".

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 40 di 77                  |

In particolare, al terzo comma si stabilisce che *“il Modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della Legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio”*.

Si precisa ulteriormente che l’efficace attuazione del Modello richiede, da una parte *“una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività”* e, dell’altra, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Al quarto comma del medesimo articolo, poi, si chiarisce che il Modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del Modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

### **1.5.1. Necessità di istituire un Organismo di vigilanza: caratteri tipici**

Quale ulteriore adempimento ai fini dell’esonero dalla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, art. 6 comma 1 lettera b) del Decreto prescrive l’istituzione di un Organismo di vigilanza (d’ora in avanti anche ODV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, a cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, curandone altresì l’aggiornamento.

Allo scopo di assicurare una maggiore efficacia nel controllo, la Gestione Romana Ospedaliera S.r.L., ente giuridico che gestisce Villa Mendicini Psichiatrica ed RSA Mendicini, ha ritenuto di assegnare all’Organismo prescelto un campo di azione generalizzato, demandandogli il compito di vigilare sull’osservanza del Modello sia da parte del Personale che riveste posizioni apicali, sia da parte dei sottoposti.

I poteri di iniziativa e di controllo attribuiti all’Organismo sono da intendersi esclusivamente preordinati dell’effettiva osservanza da parte dei soggetti (apicali e sottoposti) delle specifiche procedure stabilite nel Modello e non vi è, pertanto, alcuna interferenza con i poteri di gestione attribuiti all’organo amministrativo.

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231                                      | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini" | Pag. 41 di 77                  |

## PARTE SECONDA

### 2. CAPO I – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: FINALITÀ E ANALISI PRELIMINARE DEI RISCHI

#### 2.2. Finalità perseguite con l'adozione del Modello

La Gestione Romana Ospedaliera S.r.L., ente giuridico che gestisce Villa Mendicini Psichiatrica ed RSA MENDICINI (di seguito Struttura Mendicini o sinteticamente Struttura Mendicini) ha costituito e consolidato la propria posizione ed immagine di eccellenza nel contesto delle strutture private che si occupano della cura ed assistenza di cittadini utenti, anche in nome e per conto del Servizio Sanitario Nazionale, in virtù di una strategia aziendale centrata sulla costante attenzione alle necessità ed esigenze dei cittadini ed alla determinazione di un positivo impatto sul Paese e sulle Comunità locali, nella consapevolezza dell'importanza del ruolo svolto per assicurare la migliore qualità della vita ai propri assistiti. La società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela non solo della propria posizione ed immagine ma anche delle aspettative dei soci e del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori; ha ritenuto, quindi, coerente con la propria strategia aziendale di dotarsi di un modello di organizzazione e di gestione aziendale conforme ai principi sanciti nel decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001. Scopo del modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal decreto. In particolare l'adozione del modello si propone come obiettivi:

- ✓ di affermare in termini espliciti che qualunque forma di comportamento illecito è fortemente condannata dalla società in quanto, anche quando la società ne traesse apparentemente vantaggio, ogni comportamento illecito è contrario, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico sociali ai quali l'azienda si ispira nell'adempimento della propria "mission";
- ✓ di determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della società la consapevolezza di incorrere, in caso di violazione dei principi sanciti nel modello e delle disposizioni dettagliate nelle procedure ed istituzioni del sistema gestionale, in un illecito passibile di sanzioni, sia sul piano penale che su quello amministrativo;
- ✓ di consentire alla società, grazie anche alla costante azione di monitoraggio delle "aree di attività e rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione delle fattispecie di reato previste dal decreto.

A tal fine, il management della Gestione Romana Ospedaliera S.r.L., ente giuridico che gestisce Villa Mendicini Psichiatrica ed RSA MENDICINI, ha effettuato una analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volta a verificare la corrispondenza delle procedure aziendali già esistenti alle finalità previste dal Decreto e ad integrare i principi comportamentali e le procedure già adottate. Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per la definizione del proprio Modello organizzativo e di controllo, la società ha predisposto una mappa delle attività aziendali, e nell'ambito delle stesse ha individuato le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del decreto. A seguito dell'individualizzazione delle attività "a rischio", la società ha tenuto conto, nella predisposizione del Modello Organizzativo:

- delle prescrizioni del decreto legislativo n. 231 del 2001 e s.m.i.;

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 42 di 77                  |

- della elaborazione giurisprudenziale formatasi circa l'individualizzazione dei parametri idonei per poter giungere ad un vaglio di piena adeguatezza di un Modello organizzativo;
- delle indicazioni contenute nel Codice di comportamento A.I.O.P. attualmente in vigore.

### 2.3. Aspetti rilevanti per la definizione del Modello

La società, ai fini di quanto previsto nel Decreto legislativo, ha individuato gli aspetti rilevanti per la definizione del Modello. Tali aspetti sono così sintetizzati:

- mappa dei processi e delle attività aziendali "*sensibili*" ossia di quelle nel cui ambito è più frequente l'astratta possibilità di commissione dei reati di cui al Decreto e, pertanto, da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi della documentazione procedurale in vigore e definizione delle eventuali modifiche o integrazioni per una più efficace attività di prevenzione dei reati;
- progettazione e applicazione del sistema di prevenzione dei reati;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficacia e corretto funzionamento e osservanza del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo;
- elaborazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- aggiornamento periodico del Modello.

## 3. CAPO II – ADOZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

### 3.2. Adozione del Modello

Conformemente al disposto dell'art. 6 comma 1 lettera a) del Decreto, in base al quale il Modello è atto d'emanazione dell'organo dirigente, l'Organo Amministrativo della Gestione Romana Ospedaliera S.r.l., ente

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231  | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.<br>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini" | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   |  | Pag. 43 di 77                  |

giuridico che gestisce Villa Mendicini Psichiatrica ed RSA MENDICINI in data 01 aprile 2015, si è dotata ed ha approvato il suo primo Modello Organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Copia di quel Modello si trova depositato presso la sede della società a Roma in via degli Olmi 55.

Allo stesso modo, anche il presente modello organizzativo aggiornato ed integrato, è un atto di emanazione dell'Organo Amministrativo della Gestione Romana Ospedaliera s.r.l. (art. 6, 1° comma, lettera a, del decreto).

### 3.3. Modalità di diffusione del Modello

Al modello organizzativo, e ad ogni sua revisione o integrazione, viene garantita la massima diffusione e pubblicità, nei seguenti modi:

- 1) attraverso lista di distribuzione con relativa firma ad ogni funzione aziendale sia Responsabile che Operativa e alle parti interessate sia interne che esterne;
- 2) messa a disposizione di copia cartacea con relative firme in ogni reparto e ufficio della struttura.

L'organizzazione garantisce la messa a disposizione e la distribuzione del modello in qualsiasi forma sia essa informatica che cartacea a quanti ne facciano richiesta.

### 3.4. Formazione del personale

Ai fini dell'attuazione del Modello organizzativo, la formazione del personale è gestita dalla Direzione Amministrativa con il supporto del Responsabile per la Formazione, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, e sarà articolata sui livelli di seguito indicati:

- *DIPENDENTI NEOASSUNTI, COLLABORATORI ESTERNI E FORNITORI*: informativa relativa all'esistenza del Modello e consegna di copia;
- *DIPENDENTI IN SERVIZIO*: una volta l'anno e, comunque, ogni volta che se ne ravvisi la necessità, attraverso una riunione informativa finalizzata all'illustrazione di eventuali aggiornamenti del Modello.

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231                                      | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini" | Pag. 44 di 77                  |

## 4. CAPO III – PROCEDURE DA ADOTTARE PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI AL D. LGS. 231/2001

### 4.2. Ripartizione dei reati presupposto in ragione delle classi di rischio

La Gestione Romana Ospedaliera s.r.l., nell'individuazione delle procedure ritenute idonee alla prevenzione dei reati presupposto, ha tenuto conto della ripartizione di questi ultimi in classi di rischio, così come indicato nel Codice di comportamento dell'A.I.O.P..

La classificazione in reati comuni, peculiari e atipici, è stata parametrata alla frequenza statistica di verificabilità del reato all'interno della struttura sanitaria e alla connessione con gli specifici profili organizzativi e gestionali della società e della struttura nella quale viene esercitata l'attività sanitaria.

Oltre al rischio - reato in astratto, così individuato, si è poi provveduto a valutare il rischio effettivo nell'ambito societario e della struttura sanitaria, verificando preliminarmente l'idoneità delle procedure già esistenti e la eventuale necessità di modifiche/integrazioni per una più efficace attività di prevenzione.

### 4.3. Procedure generali di prevenzione

Nell'individuazione delle procedure ritenute idonee alla prevenzione dei reati presupposto, la società, come si è detto nel paragrafo che precede, ha tenuto conto della ripartizione di questi ultimi in classi di rischio.

Difatti, l'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (c.d. "aree di rischio").

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa della società, svolta al fine di meglio comprendere il perimetro di attività della stessa e di identificare gli ambiti aziendali oggetto di analisi.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale permette l'individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Le procedure ritenute idonee alla prevenzione dei reati - presupposto, si distinguono in procedure generali di prevenzione dei reati, concernenti regole e principi di carattere generale da rispettare nello svolgimento dell'attività di propria competenza, e procedure speciali, dettagliatamente codificate in relazione alle singole aree a rischio reati.

Le procedure speciali sono state predisposte a seguito della mappatura delle "attività a rischio" oggetto del sistema organizzativo e gestionale di Gestione Romana Ospedaliera s.r.l. e della struttura sanitaria dalla stessa gestita; in particolare, tali procedure hanno il fine di prevenire le seguenti tipologie di reati - presupposto: reati contro la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001; delitti informatici e trattamento illecito di dati, di cui all'art. 24-bis d.lgs. 231/2001; delitti di criminalità organizzata, di cui all'art. 24-ter d.lgs. 231/2001; taluni reati contro la fede pubblica, di cui all'art. 25-bis d.lgs. 231/2001; taluni delitti contro l'industria e il commercio, di cui all'art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001; delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-quater d.lgs. 231/2001; delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001; taluni reati transnazionali, di cui all'art. 10 legge 146/2006; delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 25-septies d.lgs. 231/2001; delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231                                      | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini" | Pag. 45 di 77                  |

provenienza illecita, di cui all'art. 25-octies d.lgs. 231/2001; taluni reati ambientali di cui all'art. 25-undecies d.lgs. 231/2001; reati riferiti all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001; reati di razzismo e xenofobia di cui all'art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001; reati tributari di cui all'art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001.

A seguito della mappatura delle aree a rischio - reato effettuata, al momento non si ritiene necessario adottare procedure comportamentali per la prevenzione delle altre tipologie di reati – presupposto previste dal D.Lgs. 231/2001, in quanto, in relazione alle attività della Gestione Romana Ospedaliera s.r.l., si ritiene che il rischio non sussista.

#### 4.4. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 24 D.Lgs 231/2001

##### Attività a rischio:

- A. Fatturazione;
- B. Erogazione di benefits o altri incentivi;
- C. Istruzione e gestione delle pratiche di finanziamento;
- D. Redazione delle cartelle cliniche;
- E. Accesso alla rete informatica aziendale.

##### A. FATTURAZIONE

E' vietato fatturare per prestazioni non realmente erogate, duplicare la fatturazione per una stessa prestazione, ovvero fatturare utilizzando una impropria codifica ai fini della successiva rendicontazione, delle prestazioni erogate e delle diagnosi. E' vietato, altresì, non emettere note di credito laddove siano state fatturate, anche se per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque non finanziabili.

##### B. EROGAZIONE DI BENEFITS O ALTRI INCENTIVI

Non è consentito all'Organo Amministrativo e agli altri organi di direzione della Gestione Romana Ospedaliera e della struttura sanitaria dalla stessa gestita, salvi i casi di approvazione preventiva e per iscritto da parte dell'ODV, promettere o erogare partecipazioni al fatturato, *benefits* o altri analoghi incentivi, parametrati al futuro conseguimento di risultati finanziari, il cui ottenimento nell'esercizio appaia straordinariamente difficile.

Con specifico riferimento al personale addetto alla fatturazione, è escluso che il relativo stipendio possa contemplare, *ad personam*, in qualsiasi forma, incentivi commisurati al risultato finanziario dell'impresa.

##### C. ISTRUZIONE E GESTIONE DELLE PRATICHE DI FINANZIAMENTO

In materia di finanziamenti pubblici richiesti od ottenuti dalla Gestione Romana Ospedaliera s.r.l. per l'attività sanitaria, chiunque presti la propria opera all'interno della società e/o della struttura sanitaria deve agire nel rispetto della normativa vigente e, nei limiti delle proprie competenze, adoperarsi affinché tale obbligo sia rispettato.

L'Organo Amministrativo individua almeno un soggetto deputato all'istruzione delle pratiche di finanziamento ed un addetto al riesame delle stesse prima che le medesime vengano presentata all'Organo Amministrativo quale organo deputato al riesame finale e alla formale sottoscrizione. In particolare, coloro i quali risultano preposti all'istruzione delle pratiche di finanziamento devono osservare l'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati, oltre a rispettare le previsioni di legge in materia.

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 46 di 77                  |

L'Organo Amministrativo deve destinare le somme erogate a titolo di finanziamento pubblico agli scopi per i quali sono state ottenute. Il risultato di qualsivoglia irregolarità nella procedura di erogazione o gestione di finanziamenti pubblici obbliga coloro i quali svolgono attività ad essa connesse a fornire segnalazioni alla società ed all'ODV.

#### D. REDAZIONE CARTELLE CLINICHE

I soggetti che nell'ambito della struttura sanitaria sono preposti alla redazione delle cartelle cliniche sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati. Sono inoltre tenuti ad agire in aderenza rispetto alla nuova compliance richiesta dalla Legge 24/2017 (cosiddetta "Legge Gelli-Bianco") e nel rispetto del Nuovo Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG), istituito dal Ministero della salute con D.M. 30 giugno 2004, e riorganizzato nel rispetto della citata Legge 24 del 2017 con il decreto del Ministro della Salute del 27 febbraio 2018.

Il Direttore Sanitario è tenuto al controllo della completezza delle cartelle cliniche e delle schede di dimissione dei pazienti. A tal fine può avvalersi dell'ausilio di un Medico che presti la propria opera all'interno della struttura e che venga a ciò formalmente delegato. Entrambi, come l'intero personale sanitario, oltre che nel rispetto del presente Modulo, agiscono in aderenza rispetto alla nuova compliance richiesta dalla Legge 24/2017 (cosiddetta "Legge Gelli-Bianco") e nel rispetto del Nuovo Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG), istituito dal Ministero della salute con D.M. 30 giugno 2004, e riorganizzato nel rispetto della citata Legge 24 del 2017 con il decreto del Ministro della Salute del 27 febbraio 2018.

Le responsabilità e le modalità di esecuzione delle attività di registrazione e di controllo sulle cartelle cliniche sono disciplinate in dettaglio nella procedura di sistema *Compilazione e gestione delle cartelle cliniche*.

#### E. ACCESSO ALLA RETE INFORMATICA

Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete informatica aziendale sono attribuite una *user ID* e una *password* personali, che lo stesso si impegna a non comunicare a terzi, salvo all'ODV per lo svolgimento dei suoi compiti. E' vietato utilizzare la *user ID* o la *password* di altro operatore.

### **4.5. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001**

#### Attività a rischio:

- A. Gestione database
- B. Gestione cartelle cliniche
- C. Rilascio certificati e notificazioni

#### A. GESTIONE DATABASE

La società e con essa la struttura sanitaria dalla medesima gestita, verificano, tramite idonea documentazione, l'identità dei soggetti ai quali è consentito l'accesso ai propri *database*, ovvero la veridicità dei dati identificanti i soggetti autorizzati all'accesso.

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 47 di 77                  |

La società custodisce copia della suddetta documentazione per l'intera durata di validità delle credenziali di autenticazione concesse. La custodia di detta documentazione è affidata all'ufficio del Responsabile della Direzione Generale ed Amministrativa. La distruzione di detta documentazione è consentita esclusivamente al cessare dell'obbligo legale di conservazione di ciascun documento creato dal soggetto al quale si sono rilasciate le credenziali di autenticazione.

E' fatto espresso divieto agli operatori di procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei al superamento delle misure di sicurezza poste a protezione dei *software*.

#### **B. GESTIONE DELLE CARTELLE CLINICHE**

E' fatto obbligo al Direttore Sanitario di esaminare, almeno due volte l'anno, un campione significativo di cartelle cliniche, verificando la congruenza o la completezza dei dati ivi riportati a quelli contenuti in referti, schede di accettazione e di dimissione. La Direzione amministrativa cura che sia effettuata periodicamente una verifica sulla piena corrispondenza di quanto riportato nelle copie di cartelle cliniche rilasciate dal Direttore Sanitario con quanto contenuto nei *database*.

#### **C. RILASCIO CERTIFICATI E NOTIFICAZIONI**

La società ha verificato e verifica costantemente l'impossibilità da parte dei suoi operatori di sistema di modificare le informazioni oggetto di certificazione. Il tutto avviene tramite un'adeguata organizzazione di profili operatore e regole di sistema, che garantiscano l'impossibilità di alterare il dato da altri inserito, ed anche, se trascorso un lasso temporale rilevante, qualora inserito dallo stesso operatore.

L'operatore incaricato di elaborare e trasmettere alla Questura, al Comune, o ad altro ente registrazioni circa le operazioni della società e della struttura sanitaria, ha l'obbligo di certificare la corrispondenza al vero di quanto contenuto nella notifica.

### **4.6. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 24-ter D.Lgs. 231/2001**

#### Attività a rischio:

- A. Gestione ordini e pagamenti
- B. Assunzione del personale e conferimento incarichi di consulenza
- C. Rapporti con i fornitori e conferimento incarichi di consulenza
- D. Accettazione e dimissione pazienti
- E. Rendicontazione spese e gestione fondi

#### **A. GESTIONE ORDINE E PAGAMENTI**

La Direzione Amministrativa individua specificamente i soggetti abilitati ad eseguire le disposizioni di pagamento e i limiti entro i quali gli stessi possono operare.

Le responsabilità e le modalità di svolgimento delle attività sono riportate nella regolamentazione interna disciplinante l'iter degli acquisti e sono disciplinate nel dettaglio.

#### **B. ASSUNZIONE DEL PERSONALE E CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA**

Il personale assunto dalla società è selezionato dall'organo sociale di concerto con il personale apicale dei singoli settori interessati. Ne viene valutato il curriculum e vengono richieste tutte le certificazioni imposte dalla legge.

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 48 di 77                  |

Analogamente, i consulenti sono scelti con le medesime modalità tra professionisti di specchiata condotta e riconosciuta capacità.

#### C. RAPPORTI CON I FORNITORI E CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA

I fornitori sono selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria, e in base alla loro capacità di fornire prodotti o servizi rispondenti per qualità, costo e puntualità, all'esigenza di garantire l'efficacia della prestazione aziendale finale.

Gli incarichi di consulenza esterna devono essere conferiti solo in presenza di reali esigenze aziendali e la relativa proposta deve essere formalizzata per iscritto recando l'indicazione espressa del compenso pattuito.

I contratti stipulati con consulenti e fornitori devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza del Modello Organizzativo, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione.

#### D. ACCETTAZIONE E DIMISSIONE PAZIENTI

I pazienti sono accettati nel rispetto delle liste di attesa e la condotta della società è improntata ai principi di uguaglianza e imparzialità e al rispetto dell'ordine prestabilito.

Il personale preposto all'accettazione amministrativa dei pazienti è tenuto a porre particolare attenzione nello svolgimento del servizio e nella tenuta della documentazione destinata alla Polizia; è compito della Direzione Amministrativa vigilare sulla corretta applicazione delle normative in vigore.

#### E. RENDICONTAZIONE SPESE E GESTIONE FONDI

Allo scopo di evitare il rischio di qualsiasi tipologia di finanziamento ad associazioni a delinquere, ogni spesa deve essere sempre prontamente rendicontata, pienamente corrispondente alla causale, e deve riferirsi a contratti con soggetti di cui sia certa la identificazione.

Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al rispetto, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, non deve essere destinata, in tutto o in parte, a compiere uno o più delitti.

La Direzione Amministrativa vigila sul rispetto delle suddette prescrizioni.

### **4.7. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 D.Lgs. 231/2001**

#### Attività a rischio:

- A. Gestione ordine e pagamenti
- B. Rapporti con ASL, Regione e altri enti pubblici
- C. Rapporti con case farmaceutiche
- D. Assunzione del personale e conferimento incarichi di consulenza
- E. Rapporti con i fornitori e conferimento incarichi di consulenza
- F. Accettazione e dimissione pazienti

#### A. GESTIONE ORDINE E PAGAMENTI

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 49 di 77                  |

La Direzione Amministrativa individua specificamente i soggetti abilitati ad eseguire le disposizioni di pagamento e i limiti entro i quali gli stessi possono operare.

Le responsabilità e le modalità di svolgimento delle attività sono riportate nella regolamentazione interna disciplinante l'iter degli acquisti e sono disciplinate nel dettaglio.

#### **B. RAPPORTI CON ASL, REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI**

L'organo amministrativo della società, e/o le persone dallo stesso formalmente delegate, tengono i rapporti con i funzionari dell'Assessorato Regionale alla Sanità, con le autorità e i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con privati con i quali la società e la struttura sanitaria vengono in rapporto, salvo che non si tratti di materia la cui competenza sia riservata dalla normativa al Direttore Sanitario. In quest'ultimo caso, il Direttore Sanitario è tenuto ad informare in modo puntuale l'Amministratore sull'andamento e sull'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti o istituzioni.

I soggetti ora menzionati, nell'ambito delle loro rispettive competenze, hanno analogo obbligo informativo nei confronti dell'ODV.

E' vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto offrire, promettere o consegnare denaro, doni o altra utilità, anche per interposta persona, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge, ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle o a persone da quelle indicate, salvo che il fatto si verifichi in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni e/o, questi siano di tenue valore, o si riferiscano a contribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, in occasione di campagne elettorali.

Ogni spesa di rappresentanza deve essere prontamente rendicontata.

#### **C. RAPPORTI CON DEPOSITI FARMACEUTICI E CASE FARMACEUTICHE**

E' vietato al personale della società di ricevere denaro o qualsiasi altra utilità da case farmaceutiche, informazioni o depositi farmaceutici o da chiunque altro produca, venda o promuova presidi sanitari prescrivibili agli assistiti, salvo che si tratti di utilità approvate preventivamente per iscritto dall'ODV o di oggetti promozionali di tenue valore.

#### **D. ASSUNZIONE DEL PERSONALE E CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA**

E' fatto espresso divieto alla società di procedere all'assunzione dei soggetti di cui alla lettera b), ovvero di ex impiegati della pubblica amministrazione, anche delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per la società stessa. Il divieto sussiste anche per le ipotesi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per la società.

#### **E. RAPPORTI CON I FORNITORI E CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA**

I fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria, e in base alla loro capacità di fornire prodotti o servizi rispondenti per qualità, costo e puntualità, all'esigenza di garantire l'efficacia della prestazione aziendale finale.

Gli incarichi di consulenza esterna devono essere conferiti solo in presenza di reali esigenze aziendali e la relativa proposta deve essere formalizzata per iscritto recando l'indicazione espressa del compenso pattuito.

I contratti stipulati con consulenti e fornitori devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza del Modello Organizzativo, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione.

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 50 di 77                  |

## F. ACCETTAZIONE E DIMISSIONE PAZIENTI

La gestione delle liste di attesa dei pazienti deve essere rigorosamente improntata ai principi di uguaglianza e imparzialità e al rispetto dell'ordine prestabilito.

E' vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto di ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa da chiunque voglia conseguire, da parte della Società e della struttura sanitaria, un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni interne impartite da chi ne ha il potere.

### **4.8. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 bis D.Lgs. 231/2001**

#### Attività a rischio:

##### A. Cassa

Nel caso di pagamenti in contanti, è fatto obbligo per l'addetto agli incassi di verificare la genuinità del denaro mediante l'utilizzazione di apposito strumento di rilevazione della falsità.

Nel caso di monete o biglietti contraffatti, l'addetto agli incassi deve informare senza ritardo il Direttore amministrativo o il legale rappresentante della società attraverso apposita nota, allegando le monete o i biglietti; il Direttore Amministrativo o il legale rappresentante della società devono rilasciare apposita ricevuta e informare immediatamente l'autorità di pubblica sicurezza.

### **4.9. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001**

#### Attività a rischio:

- A. Rapporti con ASL, Regione e altri enti pubblici
- B. Rapporti con case farmaceutiche
- C. Trattamento dei pazienti

#### A. RAPPORTI CON ASL, REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI

L'organo amministrativo della società, e/o le persone dallo stesso formalmente delegate, tengono i rapporti con i funzionari dell'Assessorato Regionale alla Sanità, con le autorità e i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con privati con i quali la società e la struttura sanitaria vengono in rapporto, salvo che non si tratti di materia la cui competenza sia riservata dalla normativa al Direttore Sanitario. In quest'ultimo caso, il Direttore Sanitario è tenuto ad informare in modo puntuale l'Amministratore sull'andamento e sull'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti o istituzioni.

I soggetti ora menzionati, nell'ambito delle loro rispettive competenze, hanno analogo obbligo informativo nei confronti dell'ODV.

E' vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto tenere condotte che possano illegittimamente od indebitamente alterare la concorrenza.

#### B. RAPPORTI CON DEPOSITI FARMACEUTICI E CASE FARMACEUTICHE

Al personale della società è fatto divieto nei rapporti con le case farmaceutiche di alterare illegittimamente od indebitamente la concorrenza.

#### C. TRATTAMENTO DEI PAZIENTI

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 51 di 77                  |

La società non vende sostanze alimentari, ma ai pazienti della struttura sanitaria somministra i pasti nell'ambito del servizio di degenza. I cibi sono scelti ed erogati dalla società con scrupolosa attenzione ed è escluso che la società o chi per essa possa somministrare sostanze alimentari non genuine passandole come genuine.

#### **4.10. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001**

##### Attività a rischio:

- A. Societaria
- B. Redazione dei documenti contabili
- C. Rapporti con gli organi di controllo e le autorità di vigilanza
- D. Disposizione del patrimonio sociale
- E. Operazioni su strumenti finanziari non quotati
- F. Deliberazioni assembleali

##### A. SOCIETARIA

Ai fini della salvaguardia degli interessi sociali, dei soci e dei creditori, gli organi sociali ed ogni altro soggetto coinvolto, anche di fatto, nell'attività societaria, osservano scrupolosamente le disposizioni di legge a tutela dell'informazione e trasparenza societaria, nonché della formazione del capitale e della sua integrità.

L'azione della società e dei suoi organi sociali è improntata al rispetto della normativa di settore che viene scrupolosamente seguita ed applicata.

##### B. REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

I soggetti di cui alla lettera A) devono uniformare le procedure contabili e amministrative ai principi contabili stabiliti dalle Commissioni dei Consigli Nazionali dei dottori e dei ragionieri commercialisti, nonché ad ogni altro principio internazionale recepito nel nostro sistema. Per gli stessi soggetti è obbligatoria la partecipazione e programmi di formazione e aggiornamento che Gestione Romana Ospedaliera s.r.l. vorrà organizzare in ordine alle problematiche giuridiche e contabili relative alla redazione del bilancio.

I responsabili alla bozza di bilancio devono sottoscrivere apposite dichiarazioni circa la veridicità delle informazioni e dei dati utilizzati e della documentazione allegata; esse devono pervenire anteriormente alla trasmissione della bozza di bilancio all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

##### C. RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO E LE AUTORITA' DI VIGILANZA

L'organo Amministrativo, nei rapporti con l'Assemblea e con i soci, deve garantire il corretto svolgimento dell'attività di controllo a questi legalmente attribuita, anche soddisfacendo eventuali richieste di informazione e rendendo loro disponibili i documenti necessari all'esercizio del controllo.

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 52 di 77                  |

Nei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza è fatto obbligo di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste in base alla legge, e di non frapporre alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

#### D. DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

Gli organi sociali devono osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed affettività del capitale sociale.

Ogni operazione idonea a incidere sull'integrità del patrimonio indispensabile della società non può essere effettuata se non previa puntuale verifica in ordine alla consistenza dello stato patrimoniale e solo a seguito dell'acquisizione preventiva del parere degli organi di controllo.

Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere data comunicazione all'ODV.

#### E. OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI E NOTIZIE PRICE SENSITIVE

E' vietato porre in essere, nell'interesse o a vantaggio di Gestione Romana Ospedaliera s.r.l., operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

E' vietato diffondere, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, voci o notizie false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari non quotati. A tal fine è stabilito che l'Organo Amministrativo di Gestione Romana Ospedaliera s.r.l. è l'unico soggetto abilitato a diffondere notizie in nome e per conto della società stessa e della struttura sanitaria, in modo che la società non possa venire impegnata a causa di comunicazioni provenienti da soggetti diversi da quelli a ciò espressamente autorizzati.

Agli amministratori, nonché a chiunque, a qualunque titolo, partecipi o assista all'Assemblea dei soci, è vietato compiere atti simulati o comportamenti fraudolentemente volti ad eludere le disposizioni civilistiche che regolano l'esercizio del diritto di voto, al fine di alterare il corretto procedimento di formazione della volontà assembleare e/o maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.

#### F. DELIBERAZIONI ASSEMBLEALI

La società delibera nel rispetto della legge, dello statuto e dell'atto costitutivo, e le sue deliberazioni sono rese pubbliche secondo le previsioni di legge.

### **4.11. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 quater D.Lgs. 231/2001**

#### Attività a rischio:

- A. Assunzione del personale
- B. Accettazione pazienti
- C. Rendicontazione spese e gestione fondi

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231                                      | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini" | Pag. 53 di 77                  |

#### A. ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Con riferimento all'assunzione del personale, Gestione Romana Ospedaliera s.r.l., si impegna al rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. vigenti, allo scopo di impedire che soggetti dediti, in qualsiasi forma, ad attività di terrorismo o di eversione di cui all'art. 25 *quater* del D.Lgs. 231/2001, tentino di rivestire nell'azienda ruoli di copertura.

Le procedure di assunzione sono informate ai seguenti principi:

- garanzia della copertura dei posti rispetto alle esigenze dell'attività aziendale;
- verifica del possesso da parte del candidato all'assunzione dei requisiti generali e di quelli specifici previsti per la copertura del ruolo.

Gestione Romana Ospedaliera s.r.l., nell'esercizio della sua autonomia organizzativa e in coerenza al presente modello, si è dotata di un mansionario riguardante i compiti assegnati alle diverse qualifiche del personale operante all'interno della struttura e di procedure ed istruzioni di lavoro concernenti le concrete modalità operative di svolgimento nelle attività lavorative ricadenti nelle aree a rischio di reato di cui al presente modello.

Eventuali eccezioni alle regole contenute nel presente modello sono ammesse solo se determinate dalla necessità di evitare un danno al cittadino utente dei servizi resi dalla società, ma devono essere documentate con immediatezza e verificate ed approvate formalmente dal superiore gerarchico.

Le mansioni assegnate ad ogni posizione lavorativa ed i requisiti richiesti per la sua copertura sono definiti nella procedura. Le responsabilità e le modalità di svolgimento delle attività relative al reperimento, selezione ed assunzione del personale sono disciplinate in dettaglio nella procedura.

#### B. ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA PAZIENTI

Il personale preposto all'accettazione amministrativa dei pazienti è tenuto a porre particolare attenzione nello svolgimento del servizio e nella tenuta della documentazione destinata alla Polizia; è compito della Direzione Amministrativa vigilare sulla corretta applicazione delle normative in vigore.

#### C. RENDICONTAZIONE SPESE E GESTIONE FONDI

Allo scopo di evitare il rischio di qualsiasi tipologia di finanziamento ad associazioni che perseguano finalità di terrorismo o di eversione, ogni spesa deve essere sempre prontamente rendicontata, pienamente corrispondente alla causale, e deve riferirsi a contratti con soggetti di cui sia certa la identificazione.

Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al rispetto, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, non deve essere destinata, in tutto o in parte, a compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione.

La Direzione Amministrativa vigila sul rispetto delle suddette prescrizioni.

### **4.12. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 *quater*.1 D.Lgs.231/2001**

Attività a rischio:

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 54 di 77                  |

#### A. Trattamento e cura dei pazienti

La Gestione Romana Ospedaliera s.r.l. nella struttura sanitaria dalla stessa gestita non svolge attività chirurgica, sicché non pone in essere alcuna pratica che comporti mutilazioni degli organi genitali. In ogni caso, la stessa, oltre che nel rispetto del presente Modulo, agisce nel rispetto della nuova compliance richiesta dalla Legge 24/2017 e nel rispetto del Nuovo Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG), istituito dal Ministero della salute con D.M. 30 giugno 2004, e riorganizzato nel rispetto della citata Legge 24 del 2017 con il decreto del Ministro della Salute del 27 febbraio 2018.

Oltre a ciò, la società è attenta e scrupolosa nel supervisionare la cura e il trattamento dei pazienti e al personale e ai consulenti tutti è vietata ogni pratica che comporti interventi sui pazienti che possa comportare la mutilazione dei loro organi genitali.

### **4.13.Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 quinquies D.Lgs.231/2001**

#### Attività a rischio:

- A. Assunzione e trattamento normativo ed economico del personale
- B. Rapporti con i pazienti

#### A. ASSUNZIONE E TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

E' fatto obbligo alla Direzione Amministrativa di rispettare tutte le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico, allo scopo di evitare la verificazione di fenomeni di riduzione e mantenimento in schiavitù, di tratta e di acquisto di schiavi o di cd. "caporalato". E' fatto divieto agli organi sociali e al personale di assumere personale al di fuori del rispetto della normativa di settore.

#### B. RAPPORTI CON I PAZIENTI

A tutti coloro che esercitano la propria attività all'interno della struttura sanitaria gestita dalla Gestione Romana Ospedaliera è vietato esercitare violenza, minaccia, abuso di autorità o inganno nei confronti dei ricoverati al fine di determinare lo sfruttamento in qualunque sua forma. Il controllo sul rispetto della suddetta prescrizione è affidato alla direzione amministrativa e sanitaria.

Il Direttore Sanitario verifica altresì che non vi sia alcuna forma di approfittamento delle condizioni di inferiorità fisica o psichica dei ricoverati o di una loro situazione di necessità. A tale scopo i ricoverati devono essere interpellati sulla qualità del ricovero e dell'assistenza anche attraverso la compilazione in forma anonima di appositi questionari.

Come si è detto, l'intero personale sanitario, oltre che nel rispetto del presente Modulo, agisce nel rispetto della nuova compliance richiesta dalla Legge 24/2017 (cosiddetta "Legge Gelli-Bianco") e nel rispetto del Nuovo Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG), istituito dal Ministero della salute con D.M. 30 giugno 2004, e riorganizzato nel rispetto della citata Legge 24 del 2017 con il decreto del Ministro della Salute del 27 febbraio 2018.

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 55 di 77                  |

**4.14. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001 e illeciti amministrativi previsti dall'art. 187 bis e ter t.u.f. in relazione a quanto disposto dall'art. 187 quinquies t.u.f.**

Attività a rischio:

- A. Gestione informazione privilegiate
- B. Notizie *price sensitive*
- C. Investimenti in strumenti finanziari

**A. GESTIONE INFORMAZIONE PRIVILEGIATE**

A tutti coloro in possesso di informazioni privilegiate, che svolgono la propria attività all'interno della Gestione Romana Ospedaliera s.r.l. e/o della struttura sanitaria dalla stessa gestita, è fatto divieto di raccomandare o indurre soggetti muniti del potere di rappresentanza dell'azienda al compimento di operazioni su strumenti finanziari (ex art. 180 t.u.f.), quando la raccomandazione o l'induzione si basi sulla conoscenza di un'informazione privilegiata (ex art. 1841 t.u.f.).

Salvo che la comunicazione debba considerarsi effettuata nel "*normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio*" (ex art. 184 comma 1 lettera b), a tutti coloro in possesso di informazioni privilegiate (ex art. 181 t.u.f.), che svolgono la propria attività nell'ambito della Gestione Romana Ospedaliera s.r.l. e/o della struttura sanitaria dalla stessa gestita, è fatto obbligo di adottare tutte le cautele necessarie affinché tali informazioni non giungano a conoscenza di altri soggetti che possano utilizzarle per le finalità vietate dalla legge.

**B. NOTIZIE PRICE SENSITIVE**

E' vietato diffondere, nell'interesse o a vantaggio della Gestione Romana Ospedaliera s.r.l. e/o della struttura sanitaria dalla stessa gestita, voci o notizie false o fuorvianti che forniscono o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero forvianti in merito agli strumenti finanziari (ex art. 180 t.u.f.).

Nelle ipotesi in cui si nutrano dubbi in merito al possibile carattere "forviante" (ex art. 187 ter t.u.f.) della notizia da diffondere, l'Organo Amministrativo deve sottoporre il testo del comunicato a un consulente esterno esperto in materia.

**C. INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI**

E' vietato compiere operazioni su strumenti finanziari (ex artt. 180,184 comma 4 t.u.f.) nell'interesse o a vantaggio della Gestione Romana Ospedaliera s.r.l. e/o della struttura sanitaria dalla stessa gestita, utilizzando informazioni privilegiate (ex art. 181 t.u.f.).

E' vietato porre in essere, nell'interesse della società operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (ex art. 180 t.u.f.).

**4.15. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 septies D.Lgs. 231/2001**

Attività a rischio:

- A. Organizzazione aziendale

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 56 di 77                  |

- B. Redazione documento di valutazione rischi
- C. Informazione
- D. Formazione
- E. Sorveglianza sanitaria
- F. Uso dei mezzi di protezione e dei dispositivi di protezione individuale

#### A. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Nello svolgimento della propria attività, la Gestione Romana Ospedaliera s.r.l. e la struttura sanitaria dalla stessa gestita deve rispettare tutte le misure di prevenzione collettive e individuali stabilite dalla normativa vigente, affinché non si verifichino fatti di omicidio colposo e lesioni colpose a causa della violazione di norme antinfortunistiche o poste a tutela dell'igiene o della salute sul lavoro.

Tutti gli aggiornamenti legislativi in materia di sicurezza sul lavoro devono essere recepiti dalla Gestione Romana Ospedaliera s.r.l. e/o della struttura sanitaria dalla stessa gestita.

La Gestione Romana Ospedaliera s.r.l. assicura che le misure di prevenzione rilevanti per la salute e la sicurezza del lavoro siano prontamente aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi/produttivi e al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

E' compito dell'Organo Amministrativo prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività, la necessaria articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri indispensabili per un'efficace verifica, gestione e controllo del rischio.

La Gestione Romana Ospedaliera s.r.l. è tenuta a improntare l'organizzazione del lavoro, la concezione dei posti, la scelta delle attrezzature, nonché la definizione dei metodi di procedure, al rispetto dei principi ergonomici.

La società è tenuta a garantire che il numero dei lavoratori che sono e che possono essere esposti al rischio non ecceda quello strettamente necessario a garantire un'efficiente organizzazione; a tal fine è obbligato comunque a ridurre al minimo indispensabile l'accesso alle zone che espongono ad un rischio grave e specifico di quei lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e relativo addestramento.

#### B. REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI

Il documento di valutazione dei rischi aziendali, adottato ai sensi degli artt. 28 e ss. del D.Lgs. n. 8 del 2008, deve espressamente indicare tutte le attività ritenute a rischio, nonché i nominativi dei responsabili in materia di sicurezza, con la specifica individuazione dei compiti a loro affidati. Nel documento, che comprende anche l'elaborazione statistica degli infortuni, devono altresì essere specificatamente individuate le procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

#### C. INFORMAZIONE

All'atto dell'assunzione la Direzione Amministrativa è tenuta a fornire per iscritto a ciascun lavoratore un'adeguata informazione sui rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività della Gestione Romana Ospedaliera s.r.l. e/o della struttura sanitaria dalla stessa gestita, nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

La società è tenuta a fornire al responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente le informazioni concernenti la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive.

#### D. FORMAZIONE

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 57 di 77                  |

La Gestione Romana Ospedaliera s.r.l. è tenuta a garantire che i lavoratori e il loro rappresentante abbiano una sufficiente e adeguata formazione finalizzata all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi.

In particolare, la formazione e l'eventuale addestramento deve tener conto delle specificità afferenti le mansioni, i danni e le conseguenti misure di prevenzione.

La predetta formazione deve essere periodicamente aggiornata in ragione dell'evoluzione dei rischi individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi e dell'insorgenza di nuovi rischi, e in ogni caso in ragione di eventuali modifiche normative. In merito all'organizzazione il responsabile della formazione deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L'espletamento dell'attività di formazione è sempre documentato in forma scritta. La documentazione deve essere inviata annualmente all'ODV.

#### E. SORVEGLIANZA SANITARIA

Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D.Lgs. n. 81 del 2008 nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva di cui all'art. 6 del citato decreto; e nelle ipotesi in cui il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. Qualora all'esito delle visite periodiche di cui al summenzionato art. 41 comma 2 si riscontri la presenza di sintomi riconducibili a patologie conseguenti all'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, il medico competente deve informare per iscritto il datore di lavoro, o il soggetto da questi delegato, e l'ODV affinché provvedano ai necessari controlli sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione della salute adottate e sulla loro perdurante adeguatezza.

#### F. ESPOSIZIONE A FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE DEI LAVORATORI

A tutti i lavoratori è fatto obbligo di osservare le norme vigenti nonché le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

Il medico competente è tenuto a osservare gli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs. n.81 del 2008.

Tutti coloro che in base al Documento di valutazione dei rischi entrino o possano entrare in contatto con agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro sono tenuti ad adottare i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.

Le responsabilità, le attività, le registrazioni da effettuare ai fini della corretta applicazione di quanto previsto ai punti da A) a F) del presente paragrafo, sono specificate in dettaglio nel Manuale della sicurezza della struttura sanitaria, redatto in conformità al D.Lgs. 81/2008 e nel Documento di Valutazione dei Rischi, oggetto di periodiche revisioni ed aggiornamenti.

### **4.16. Procedure comportamentali per la prevenzione dei rischi previsti dall'art. 25 octies D.Lgs. 231/2001**

#### Attività a rischio:

- A. Omaggi, erogazioni liberali e sponsorizzazioni
- B. Rapporti con enti ispettivi (pubblici e non)
- C. Gestione contributi pubblici

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 58 di 77                  |

- D. Predisposizione bozza di bilancio e adempimenti fiscali
- E. Cassa

#### A. OMAGGI, EROGAZIONI LIBERALI E SPONSORIZZAZIONI

Ai fini del reato di auto riciclaggio possono risultare sensibili sia le sponsorizzazioni sia le erogazioni liberali; può trattarsi infatti di operazioni attraverso le quali vengono creati costi, in tutto o in parte, inesistenti che generano in capo alla Società un risparmio d'imposta che può avere rilevanza penale (es: dichiarazione infedele; dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); non si può infatti escludere che il mero utilizzo della somma risparmiata possa configurare l'"impiego" previsto dalla fattispecie di auto riciclaggio. In questo senso la società e i suoi organi sociali sono richiamati allo scrupoloso rispetto delle previsioni di legge e al controllo della provenienza di qualunque somme dovesse pervenire con le causali suddette.

#### B. RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)

Ai fini del reato di auto riciclaggio, rilevano le condotte di corruzione che permettono alla Società un risparmio di spesa; il conseguente impiego da parte della Società di detta utilità illecita in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa, può configurare il predetto reato. La società e i suoi organi sociali sono richiamati allo scrupoloso rispetto delle previsioni di legge e al controllo della corrispondenza tra quanto speso e quanto fatturato.

#### C. GESTIONE CONTRIBUTI PUBBLICI

Ai fini del reato di auto riciclaggio, presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere (es. requisiti patrimoniali, etc.) al fine di ottenere contributi, finanziamenti o altre erogazioni e, successivamente, utilizzare detti importi - di provenienza illecita - in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. la società e i suoi organi sociali sono dunque obbligati ad operare nel rispetto della legge e a non rilasciare attestazioni o dichiarazioni contrarie al vero.

#### D. PREDISPOSIZIONE BOZZA DI BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI

Ai fini del reato di auto riciclaggio hanno rilevanza tutte le condotte che possono generare in capo alla Società un indebito vantaggio fiscale (es: risparmio di imposta, rimborsi non dovuti, crediti non spettanti, etc.) tale da esporre l'ente alla contestazione della commissione di un reato penal-tributario (es: dichiarazione infedele, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); in tali casi, dalla contestazione del reato penal-tributario può conseguire altresì la contestazione del reato di auto riciclaggio per l'utilizzo da parte della Società del flusso finanziario illecito - il risparmio d'imposta - proveniente dalla commissione del reato penal-tributario. la società e i suoi organi sociali sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle previsioni di legge e ad un leale rapporto con il Fisco.

#### E. CASSA

E' vietata ogni forma di sostituzione o trasferimento di denaro (es. pagamento a fornitori) proveniente da attività illecite allo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita (riciclaggio). E' altresì vietata la registrazione di costi in tutto o in parte inesistenti che possano generare un risparmio di imposta che, se assume rilevanza penale (es: dichiarazione infedele, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), può comportare la contestazione del reato di auto riciclaggio per l'utilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di un'utilità - il risparmio d'imposta - proveniente dalla commissione di un delitto non colposo, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 59 di 77                  |

E' fatto divieto al personale preposto e agli organi sociali di utilizzare il sistema finanziario della Società a scopo di riciclaggio (es. emissione di fatture per coprire gli illeciti altrui). E' altresì vietato sostituire o trasferire denaro (es. ricezione di pagamenti da clienti) proveniente da attività illecite allo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita (riciclaggio).

E' vietata ogni forma di fatturazione (attiva) di operazioni in tutto o in parte inesistenti che possa generare un flusso illecito (il "prezzo" per l'emissione della fattura in tutto o in parte inesistente), in quanto, se reimmesso in azienda in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa può comportare la contestazione del reato di auto riciclaggio.

Sono vietate operazioni attraverso le quali vengano creati costi, in tutto o in parte, inesistenti che generano in capo alla società un risparmio d'imposta e una possibile responsabilità penal-tributaria (es: dichiarazione infedele; dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).

#### **4.17.Procedure comportamentali per la prevenzione dei rischi previsti dall'art. 25 novies D.Lgs. 231/2001**

Attività a rischio:

##### **A. GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO**

La Direzione di Gestione Romana Ospedaliera s.r.l. verifica che l'utilizzazione da parte del proprio personale di software di proprietà di terzi sia autorizzata con il rilascio delle previste licenze ed avvenga nel pieno rispetto delle norme poste a tutela del diritto d'autore.

La Direzione Amministrativa custodisce copia delle licenze ed autorizzazioni per l'intera durata di validità delle credenziali di autenticazione concesse.

E' vietato al personale di Gestione Romana Ospedaliera s.r.l. e/o della struttura sanitaria dalla stessa gestita ed a chiunque altro abbia con la stessa rapporti di collaborazione esterna, di porre in essere qualunque atto che abbia come conseguenza la violazione del diritto d'autore e/o dei diritti della sua proprietà.

#### **4.18.Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001**

Attività a rischio:

##### **A. AFFARI LEGALI - GESTIONE DEL CONTENZIOSO**

Nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, le funzioni delegate devono essere svolte con trasparenza, correttezza e rigore, evitando comportamenti che possano essere interpretati in maniera fuorviante.

E' considerata una violazione grave, oltre che della legge, anche del presente Modello e del Codice Etico, l'induzione di qualsiasi soggetto appartenente alla Gestione Romana Ospedaliera s.r.l. a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'Autorità Giudiziaria con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

Chiunque abbia notizia di comportamenti non corretti da parte di persone che operano in nome e per conto della Gestione Romana Ospedaliera s.r.l. è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, al quale compete l'attuazione di misure per evitare che il reato si compia o si ripeta.

#### **4.19.Procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001**

Attività a rischio:

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 60 di 77                  |

- A. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE
- B. GESTIONE DEI RIFIUTI

A. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Le procedure di sistema e le istruzioni operative sulla esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stabiliscono le responsabilità e le modalità di svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente.

La Gestione Romana Ospedaliera s.r.l. è in possesso delle autorizzazioni per lo scarico dei reflui idrici urbani ed il loro convogliamento nella rete fognaria comunale. E' assolutamente vietato realizzare nuovi scarichi di acque reflue senza avere ottenuto preventivamente la prescritta autorizzazione. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue e delle acque meteoriche.

B. GESTIONE DEI RIFIUTI

La Gestione Romana Ospedaliera s.r.l. è dotata di una procedura di sistema per la gestione dei rifiuti e di istruzioni operative per l'esecuzione delle operazioni di igienizzazione degli ambienti, degli impianti e delle attrezzature.

La procedura per la gestione dei rifiuti ha definito:

la loro classificazione con riferimento ai codici CER;

le responsabilità e modalità per la raccolta nei luoghi di lavoro;

il trasporto interno;

il deposito temporaneo;

le operazioni per la consegna alla ditta incaricata dello smaltimento.

**4.20. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-duodecies  
D.Lgs. 231/2001**

Attività a rischio:

- A. Assunzione del personale e conferimento incarichi

A. ASSUNZIONE DEL PERSONALE E CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA

Il personale assunto dalla società è selezionato dall'organo sociale di concerto con il personale apicale dei singoli settori interessati. Ne viene valutato il curriculum e vengono richieste tutte le certificazioni imposte dalla legge. E' fatto divieto di assumere cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nonché di conferire agli stessi qualunque incarico di consulenza. In sede di assunzione del personale, la società si impegna a richiedere preliminarmente il possesso di valido permesso di soggiorno per lo svolgimento di attività lavorative.

**4.21. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-quinquiesdecies  
D.Lgs. 231/2001**

Attività a rischio:

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | <b>Mod. ORG231 Rev.03</b>      |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 61 di 77                  |

- Ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni
- Adempimenti in materia di imposte e tasse
- Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate)
- Gestione del contenzioso giudiziale e delle controversie stragiudiziali; nomina dei legali e coordinamento e supporto delle loro attività
- Elaborazione di dati/informazioni/stime destinati a confluire nel bilancio
- Elaborazione del progetto di bilancio, attività successive e approvazione finale del bilancio
- Gestione del servizio di tesoreria

### Comportamenti:

Gli amministratori, i dirigenti della Società, e i dipendenti della Società e i soggetti esterni che contrattano con la Società, e quindi i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo; fornitori e partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure operative esistenti, in tutte le attività finalizzate alla tenuta delle scritture contabili e della della documentazione fiscale, nonché in merito alla formazione del bilancio e delle comunicazioni fiscali;
- tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni finanziarie, contabili ed in generale economiche relative alla Società, necessarie per consentire alla stessa di correttamente individuare le imposte e le tasse da pagare, e le relative scadenze;
- assicurare la massima collaborazione con la Direzione Aziendale rappresentata legalmente dall'Amministratore Unico, nonché con le Autorità Pubbliche di Vigilanza, agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale;
- definire contrattualmente i compensi riconosciuti in favore di fornitori, partner o consulenti in genere. I pagamenti effettuati in loro favore si basano sul rapporto contrattuale costituito con gli stessi e sull'effettiva e piena ricezione dei servizi concordati;
- effettuare le operazioni finanziarie in forza dei poteri di firma previsti dalle procure ed a fronte delle adeguate autorizzazioni al pagamento previste alle diverse funzioni dalle deleghe interne.
- effettuare controlli sulla congruità degli importi da pagare a fronte delle prestazioni erogate, sulla effettività delle prestazioni stesse e sulla corrispondenza tra il soggetto cui viene effettuato il pagamento e il soggetto che ha fornito il bene o erogato la prestazione;

È fatto espresso divieto a carico dei soggetti sopra individuati di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste nella presente Parte Speciale (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01);

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231                                      | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini" | Pag. 62 di 77                  |

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- distruggere o occultare documenti contabili;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti contabili o fiscali o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte delle Autorità e dei soggetti deputati al controllo interno;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- in caso di procedure di riscossione coattiva, porre in essere comportamenti di dispersione o occultamento dei beni aziendali al fine di rendere anche parzialmente inefficace la procedura di riscossione;
- in caso di transazioni fiscali, indicare attività o passività inesistenti o comunque non veritiere;
- emettere fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti;
- utilizzare nelle dichiarazioni fiscali fatture ricevute per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti.

### I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente capitolo, vengono rispettati i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi reato sopra identificati (articolo 2 quinquiesdecies).

Dunque, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, i principi generali di comportamento sopra riportati, gli interessati devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili, così come di seguito riportati e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento.

a) con riferimento all'ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni:

1. le eventuali richieste per l'ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni sono firmate dall'Amministratore Unico;
2. per tutte le assunzioni dei dipendenti appartenenti alle categorie protette, come prescritto dalla legge, la Società deve ottenere l'apposito nulla osta da parte del Centro per l'impiego che, appunto, confermi l'appartenenza all'indicata categoria protetta. Ogni dipendente è comunque tenuto a presentare opportuna certificazione e documentazione a supporto al fine di godere degli sgravi fiscali previsti. Tali pratiche sono comunque gestite dal consulente del lavoro che, quindi, garantisce la presenza di un soggetto terzo nel processo in discorso.

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 63 di 77                  |

3. tutte le fatturazioni che la società emette verso soggetti pubblici avvengono sulla base di una Convenzione o comunque affidamento di pazienti; con rendicontazione delle attività effettuate e sulla base di un tariffario predefinito persona/giorno.

b) con riferimento agli adempimenti in materia di imposte e tasse:

1. l'Amministratore Unico ha la responsabilità complessiva dei rapporti con le controparti pubbliche in materia di imposte e tasse in conformità ai poteri e alle procure assegnate;

2. l'Amministratore Unico cura il monitoraggio delle scadenze relative agli adempimenti obbligatori in materia di imposte e tasse e verifica il corretto e tempestivo espletamento degli stessi da parte di personale appositamente delegato;

3. si richiamano qui integralmente le procedure adottate dalla società quali presidi atti ad abbattere il rischio di commissione dei reati tributari.

c) con riferimento alle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate):

1. l'Amministratore Unico ha la responsabilità complessiva dei rapporti con le controparti pubbliche in materia di imposte e tasse in conformità ai poteri assegnati;

2. in occasione di verifiche e accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'Amministratore Unico partecipa alle interviste e agli incontri con il funzionario pubblico e firma i verbali predisposti dai funzionari pubblici. Copia del verbale definitivo è archiviata presso gli uffici della società.

d) con riferimento alla gestione del contenzioso giudiziale e delle controversie stragiudiziali; nomina dei legali e coordinamento e supporto delle loro attività:

1. l'Amministratore Unico ha la responsabilità complessiva dei rapporti con le controparti pubbliche in materia di gestione del contenzioso;

2. l'Amministratore Unico rappresenta la società in sede sia giudiziaria sia stragiudiziale, arbitrale o altro, in conformità ai poteri attribuiti;

3. l'Amministratore Unico conferisce gli incarichi di consulenza ai legali esterni. Copia della documentazione oggetto dei relativi incarichi è archiviata presso gli uffici della società;

4. l'Amministratore Unico si coordina con il consulente del lavoro al fine di gestire eventuali ricorsi proposti dai dipendenti.

e) con riferimento all'elaborazione di dati/informazioni/stime destinati a confluire nel bilancio:

1. tutte le scritture contabili sono postate elettronicamente o manualmente solo da personale autorizzato dall'Amministratore Unico;

2. il disegno di bilancio è preparato annualmente dai consulenti e sottoposto alla revisione del Collegio sindacale.

f) con riferimento all'elaborazione del progetto di bilancio, attività successive e approvazione finale del bilancio:

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
|  | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO 231</b>                                      | <b>Mod. ORG231 Rev.03</b>             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | <b>STR/REP/UFF.: Intera Struttura</b> |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | <b>Pag. 64 di 77</b>                  |

1. la responsabilità per la verifica della correttezza e congruenza della bozza del progetto di bilancio di esercizio, corredata dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, è assegnata all'Amministratore Unico.

g) Con riferimento alla gestione dei servizi di tesoreria:

1. Ogni pagamento segue una precisa procedura di approvazione; il pagamento sarà sempre connesso ad una prestazione relativa ad un contratto o ad un incarico conferito; la verifica spetta in primo luogo all'Amministratore Unico e ai revisori.

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231                                      | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini" | Pag. 65 di 77                  |

## **5. CAPO IV – L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **5.2. Nomina dell'Organismo di vigilanza**

E' istituito presso la Gestione Romana Ospedaliera s.r.l. l'Organismo di Vigilanza indicato nel presente Modello come "ODV", con i poteri ed i compiti definiti dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto L.gs. n. 231/2001.

I membri dell'ODV sono nominati dall'Assemblea dei Soci. L'ODV può avvalersi della collaborazione di esperti a cui sarà conferita da Gestione Romana Ospedaliera s.r.l. una consulenza di durata annuale, rinnovabile.

Il coordinatore dell'ODV ha il compito di promuovere l'attività, presiedere le riunioni e rappresentare l'Organismo presso gli Amministratori della società.

### **5.3. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza**

I membri dell'ODV decadono oltre che per le sopravvenute insorgenza di una causa di incompatibilità, nelle ipotesi di violazione del Modello attinente alla obbligatorietà:

- a) delle riunioni;
- b) dei controlli periodici sulle procedure;
- c) delle audizioni del personale e delle relative verbalizzazioni;
- d) della regolare tenuta del libro dei verbali.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza decade, altresì, qualora risulti assente, senza giustificato motivo, a più di due riunioni consecutive.

La delibera relativa alle decadenze è adottata, senza ritardo, dall'Organo Amministrativo, che provvede alle necessarie sostituzioni.

### **5.4. Obblighi dell'Organo Amministrativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organo Amministrativo della Società garantisce all'Organismo autonomia di iniziativa e libertà di controllo sulle attività della Gestione Romana Ospedaliera s.r.l. e/o della struttura sanitaria dalla stessa gestita che possano essere a rischio reati, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni; restano fermi, comunque, in capo ai soggetti a ciò formalmente preposti nell'organizzazione aziendale, gli obblighi generali di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello.

L'Organo Amministrativo deve assicurare l'uso, anche se non esclusivo, di idonei locali per le riunioni, ed ogni altra necessaria attività. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'Organismo; inoltre, l'Amministrazione deve, altresì, mettere a disposizione dell'Organismo personale di segreteria, anche non esclusivamente dedicato, e i mezzi tecnici necessari, per l'espletamento delle sue funzioni.

Entro il 31 marzo di ogni anno dovrà essere erogato un fondo sufficiente allo svolgimento dei compiti che il D.Lgs. n. 231/2001 e il presente Modello assegnano all'Organismo. Tale fondo sarà quantificato dall'Organo Amministrativo, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Organismo.

I compensi dovuti ai componenti dell'Organismo saranno determinati dall'Organo Amministrativo ed erogati sotto forma di gettone di presenza.

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 66 di 77                  |

Gli organi di amministrazione, venuti a conoscenza di violazioni del Modello o costituenti un'ipotesi delittuosa non ancora giunta a consumazione, devono immediatamente attivarsi per impedire il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità, per la Gestione Romana Ospedaliera s.r.l., ai sensi dell'art. 26, comma 2 del Decreto.

### **5.5. Riunioni e deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza si riunisce, almeno due volte l'anno nei mesi di luglio e di dicembre, su convocazione del Coordinatore, con un preavviso di almeno quarantotto ore, salvo i casi di comprovata urgenza o di motivata richiesta dell'Organo Amministrativo, o su richiesta degli altri due componenti. L'avviso di convocazione deve essere contestualmente trasmesso per conoscenza all'Organo Amministrativo della Società.

Il Coordinatore ha il compito di promuovere l'attività, presiedere le riunioni e rappresentare l'Organismo presso l'Organo Amministrativo, ed ancora, trasmettere annualmente ai soci e all'Organo Amministrativo una relazione sull'attività svolta dall'Organismo.

Di ogni operazione compiuta dall'Organismo deve comunque essere redatto apposito verbale complessivo sottoscritto da tutti i componenti. Il componente in dissenso deve allegare una relazione di minoranza.

I verbali e i relativi allegati devono essere inseriti nel libro dei verbali dell'organismo custodito a cura del Coordinatore.

### **5.6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

In base al D.Lgs. 231/2001, l'Organismo di vigilanza ha l'obbligo di:

- vigilare, anche tramite le segnalazioni di eventuali criticità ad opera di soggetti apicali o sottoposti, l'adeguatezza del Modello, ossia l'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre i rischi di commissione dei reati presupposto;
- promuovere l'attività di aggiornamento dei modelli, da effettuarsi obbligatoriamente in caso di modifiche organizzative e di eventuali novità legislative.

A tal fine è tenuto a:

- effettuare verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio di reato, attraverso il controllo su un significativo campione di operazioni;
- condurre indagini interne e svolgere ogni attività ispettiva utile ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, anche attraverso l'accesso a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla Legge all'ODV;
- richiedere ed ottenere informazioni, nei limiti delle proprie competenze, da chiunque a qualunque titolo operi nella Gestione Romana Ospedaliera s.r.l. e/o nella struttura sanitaria dalla stessa gestita, interpellando individualmente, almeno due volte l'anno, il personale per verificare se sia a conoscenza di eventuali violazioni o voglia formulare proposte di modifica del sistema di prevenzione in atto. Del contenuto delle singole audizioni deve essere redatto un verbale contestuale, letto e sottoscritto, per la parte che lo riguarda, dall'interessato;

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231                                      | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini" | Pag. 67 di 77                  |

- raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello, secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Capo, ai fini dell'eventuale necessità di aggiornamento.

### **5.7. Flussi informativi "verso" o "da" l'Organismo di Vigilanza**

Il Coordinatore dell'organismo di vigilanza è tenuto a trasmettere all'Amministratore copia dei verbali delle riunioni tenute ed ogni altra notizia relativa ad eventuali irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche o segnalazioni dal Personale dipendente, da collaboratori o fornitori.

E' tenuto, altresì, a comunicare ogni provvedimento adottato al fine di prevenire il compimento di reati o la loro ripetizione.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di essere tempestivamente informato e di partecipare, ove lo ritenga opportuno, alle attività di verifica e controllo condotte all'interno di Villa Mendicini devono essere trasmessi al Coordinatore i seguenti documenti:

- a cura del RssP:

- Il programma annuale delle verifiche sulla corretta applicazione della normativa alla sicurezza sul lavoro conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

- a cura del Responsabile Qualità:

- il programma annuale delle verifiche ispettive previste dal sistema qualità;
- copia dei reclami presentati dai cittadini utenti.

- a cura delle Direzione Sanitaria:

- copia dei verbali rilasciati dagli Organismi esterni di controllo a seguito di verifiche condotte presso la Gestione Romana Ospedaliera s.r.l. e/o la struttura sanitaria dalla stessa gestita.

- a cura della Direzione Amministrativa:

- copia delle denunce da cittadini utenti;
- copia delle denunce di infortunio sul lavoro.

L'Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa violazioni, realizzate o tentate, del presente Modello organizzativo. A tal fine provvederà ad istituire specifici canali informativi diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo stesso.

A tutti coloro che operano nella struttura è assicurata piena libertà di informare l'Organismo di Vigilanza di ogni aspetto potenzialmente rilevante per la efficace attuazione del Modello, in linea con l'art. 6 comma 2 lettera d) del Decreto Lgs. 231/2001, tali segnalazioni devono essere in forma scritta ed indirizzate all'ODV nella persona del suo Coordinatore. L'Organismo assicura i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, garantendo altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati.

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 68 di 77                  |

La Gestione Romana Ospedaliera s.r.l., in conformità con l'art. 6, nn. 2.Ter e 2.Quater del D.Lgs. 231/2001, e con esso l'ODV, garantiscono l'adozione di tutti gli strumenti necessari ad evitare che possano essere adottate misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis dell'art. 6 del medesimo D.Lgs. 231/2001, e dunque, in dette ipotesi sarà lo stesso ODV ad attivarsi per la presentazione delle previste denunce all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Allo stesso modo l'ODV vigilerà che non vi siano licenziamenti ritorsivi o discriminatori nei confronti dei soggetti segnalanti, come anche mutamenti di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Il processo gestionale delle segnalazioni si articola in: ricezione; istruttoria ed accertamento.

In dettaglio:

- ricezione: l'Organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni direttamente secondo quanto sopra riportato;
- istruttoria e accertamento: l'OdV valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo alla società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico ovvero l'ODV abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'ODV procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente all'organo amministrativo e/o all'assemblea dei soci.

Dovranno essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole strutture interne; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente l'attuazione del Modello Organizzativo nelle aree di attività "sensibili" nonché il rispetto delle previsioni del D.lgs. 231/01, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza. Appartengono a tale fattispecie i flussi informativi che possono pervenire all'Organismo di Vigilanza, anche in forma anonima (cd. whistleblowing) da qualunque fonte.

Qualora l'Organismo, nelle forme previste ai punti precedenti, venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere l'avvenuta violazione del Modello da parte dei sottoposti, come detto, deve immediatamente informare l'assemblea dei Soci, affinché adotti le misure conseguenti. In caso di seri e concordanti indizi su avvenute trasgressioni dolose del Modello o che astrattamente integrino ipotesi di reato da parte degli organi apicali, l'Organismo di Vigilanza provvede, nelle forme previste al Capo V, par. 4.1, alle necessarie comunicazioni.

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 69 di 77                  |

L'Organo Amministrativo e l'Assemblea dei soci, nell'ambito delle rispettive competenze, delineate nel presente Modello, sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza l'instaurazione e l'esito dei procedimenti disciplinari avviati a seguito della violazione del modello. Dell'attività informativa svolta, l'Organismo deve conservare idonea documentazione.

Con specifico riferimento ai flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza in materia di adempimenti fiscali e tributari e di prevenzione rispetto a possibili reati tributari. al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo di posta elettronica dei membri dell'OdV: [odvillamendicini@gmail.com](mailto:odvillamendicini@gmail.com)

In relazione a quanto in esame, devono essere inviati all'ODV i flussi informativi di seguito riportati:

a) con riferimento all'ottenimento di contributi, finanziamenti o agevolazioni:

1. l'Amministratore Unico comunica all'ODV l'elenco dei contributi ed agevolazioni ottenute dalla Società nell'anno di riferimento;

b) con riferimento agli adempimenti in materia di imposte a tasse: l'Amministratore Unico, nell'anno di riferimento, comunica all'OdV di aver curato, nel rispetto dei termini e delle procedure di legge, tutti gli adempimenti di natura fiscale;

c) con riferimento alle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate): l'Amministratore Unico comunica all'ODV l'inizio di procedimenti sanzionatori da parte dell'Agenzia delle Entrate.

d) con riferimento alla gestione del contenzioso giudiziale avente rilevanza ai fini dell'applicazione del Decreto Lgs. 231/01: l'Amministratore Unico comunica all'ODV l'esistenza di procedimenti che possono avere rilevanza ai sensi del Decreto.

e) con riferimento a: elaborazione di dati/informazioni/stime destinati a confluire nel bilancio; elaborazione del progetto di bilancio, attività successive e approvazione finale del bilancio; gestione dei rapporti con il Collegio sindacale e con il Socio: l'Amministratore Unico invia all'OdV il bilancio approvato;

f) con riferimento alla gestione del servizio di tesoreria: l'Amministratore Unico comunica all'OdV che, nell'anno di riferimento, ciascun pagamento eseguito dal servizio di tesoreria è stato riferito ad una prestazione relativa ad un contratto o ad un incarico conferito.

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231                                      | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini" | Pag. 70 di 77                  |

## 6. CAPO V – SISTEMA DISCIPLINARE

### 6.2. Principi generali

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2 lettera e) e dell'art. 7, comma 4 lettera b) del Decreto.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare le violazioni delle regole di comportamento previste dal Modello organizzativo, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello costituisce per il personale dipendente violazione dell'obbligo di rispettare l'impostazione e la fisionomia propria della struttura, di attenersi alle disposizioni impartite dagli Organi di amministrazione secondo la struttura organizzativa interna e di osservare in modo corretto i propri doveri.

Ai titolari dei poteri di direzione a vigilanza spetta l'obbligo di vigilare sulle corrette applicazioni del Modello da parte dei sottoposti.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazioni delle regole di comportamento indicate nel Modello prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto ed è ispirata alla necessità di una tempestiva applicazione.

### 6.3. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati in proporzione alla gravità delle violazioni, tenuto conto anche degli elementi di seguito elencati:

- a) rilevanza oggettiva delle regole violate: comportamenti che possono compromettere, anche solo potenzialmente, l'efficacia generale del Modello rispetto alla prevenzione dei reati presupposto;
- b) elemento soggettivo della condotta: dolo o colpa, da desumersi, tra l'altro, dal livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica o dalle precedenti esperienze lavorative del soggetto che ha commesso la violazione e dalle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- c) reiterazione delle condotte;
- d) partecipazione di più soggetti nella violazione.

### 6.4. Sanzioni per i soggetti di cui all'art. 5, lettera b) del Decreto

#### 3.1 Ambito Applicativo

Per persone sottoposte all'altrui direzione e vigilanza ai sensi dell'art. 5 lettera b) del Decreto, a cui si applica la presente sezione, si intendono tutti i soggetti appartenenti al personale dipendente, medico e non, nonché i medici non dipendenti a rapporto libero – professionale in organico.

#### 3.2 Le Violazioni

Le sanzioni saranno applicate, oltre che per il mancato rispetto del presente Modello organizzativo, nel caso:

- a) sottrazione, distruzione o alterazioni dei documenti previsti dalle procedure, finalizzate alla violazione e/o elusione del sistema di vigilanza;
- b) omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello.

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231                                      | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini" | Pag. 71 di 77                  |

### 3.3 Le Sanzioni per il Personale Dipendente

La commissione degli illeciti disciplinari di cui al precedente paragrafo è sanzionata, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) multa (nei termini di quanto previsto dai rispettivi CCNL di categoria);
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (nei limiti di quanto previsto dai rispettivi CCNL di categoria);
- e) licenziamento.

#### **Richiamo verbale**

La sanzione del richiamo verbale dovrà essere comminata nel caso di violazione colposa del Modello.

#### **Richiamo scritto**

La sanzione del richiamo scritto dovrà essere comminata nei casi di recidiva dell'ipotesi precedente.

#### **Multa**

La sanzione della multa dovrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico del soggetto responsabile della violazione o per altre circostanze, il comportamento colposo riguardi la violazione di una procedura che possa compromettere l'efficacia generale del Modello a prevenire gli specifici reati presupposto.

#### **Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione**

La sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dovrà essere comminata nei casi di violazioni dolose del Modello che non integrino reati presupposto, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

#### **Licenziamento**

La sanzione del licenziamento dovrà essere comminata per le violazioni dolose del Modello che integrano i reati presupposto e per altre violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi degli artt. 5, lettera b) e 7, comma 4, lettera b) del Decreto, da parte dell'Organo Amministrativo, in conformità ai principi ed alle procedure di cui all'art. 7, L. 20 maggio 1970, n. 300.

### 3.4 Le Sanzioni per i Medici a rapporto libero professionale strutturati in organico

La commissione degli illeciti disciplinari è sanzionata in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni e secondo quanto previsto nei singoli contratti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 72 di 77                  |

- c) multa (nei termini di quanto previsto dal contratto);
- d) sospensione dal lavoro e dai compensi (nei limiti di quanto previsto dal contratto);
- e) risoluzione del rapporto contrattuale.

### **Richiamo verbale**

La sanzione del richiamo verbale dovrà essere comminata nel caso di violazione colposa del Modello.

### **Richiamo scritto**

La sanzione del richiamo scritto dovrà essere comminata nei casi di recidiva dell'ipotesi precedente.

### **Multa**

La sanzione della multa dovrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico del soggetto responsabile della violazione o per altre circostanze, il comportamento colposo riguardi la violazione di una procedura che possa compromettere l'efficacia generale del Modello a prevenire gli specifici reati presupposto.

### **Sospensione dal lavoro e dal compenso**

La sanzione della sospensione dal lavoro e dal compenso dovrà essere comminata nei casi di violazioni dolose del Modello che non integrino reati presupposto, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

### **Risoluzione del rapporto contrattuale**

La sanzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dovrà essere comminata per le violazioni dolose del Modello che integrano i reati presupposto e per altre violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto contrattuale.

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento dei danni subiti.

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi degli artt. 5, lettera b) e 7, comma 4, lettera b) del Decreto, da parte dell'Organo Amministrativo.

## **6.5. Sanzioni per i soggetti di cui all'art. 5, lettera a) del Decreto**

Ai sensi degli artt. 5 lettera a) e 6, comma 2 lettera e) del D.Lgs. 231/2001 le sanzioni indicate nella presente sezione potranno essere applicate nei confronti dei soggetti in posizione apicale ai sensi del Decreto, vale a dire, tutti coloro che, ai sensi dell'art. 5 lettera a), rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

### 4.1 Le sanzioni

Gli illeciti disciplinari sono sanzionati, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni (capo V, § 2) e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 73 di 77                  |

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione temporanea degli emolumenti;
- c) revoca della delega o della carica.

### **Ammonizione scritta**

La violazione colposa del Modello da parte dei soggetti apicali comporta l'ammonizione scritta.

### **Sospensione temporanea degli emolumenti**

La reiterata violazione colposa del Modello ad opera dei soggetti apicali comporta la sospensione degli emolumenti fino a 2 mesi.

### **Revoca della delega o della carica e sospensione temporanea degli emolumenti**

La violazione dolosa del Modello ad opera dei soggetti apicali, che non integri ipotesi di reato "presupposto" ai sensi del D.Lgs. n.231, comporta la revoca della delega o della carica di Presidente o Vice Presidente.

Nell'ipotesi in cui l'Amministratore sia privo di delega o non riveste altra carica si applica la sospensione degli emolumenti da due a quattro mesi.

La violazione dolosa del Modello ad opera dei soggetti apicali, che integri ipotesi di reato "presupposto" ai sensi del D.Lgs. n. 231, comporta la revoca della carica di Consiglio di amministrazione.

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione dell'ODV, dall'Assemblea dei soci, secondo le NORME statutarie.

Nel caso di seri e concordanti indizi sulla violazione del Modello da parte di soggetti apicali gli obblighi dell'ODV sono regolati come di seguito:

- a) nel caso di trasgressioni da parte di un Consigliere o, comunque, della minoranza dei componenti dell'Organo Amministrativo avviso senza ritardo al CDA affinché convochi immediatamente l'Assemblea dei soci;
- b) nel caso di trasgressioni da parte dell'Organo Amministrativo, della sua maggioranza o del Presidente a convocare immediatamente l'Assemblea dei soci e, in caso di inottemperanza, provvedere ai sensi dell'art. 2406 c.c.

### **6.6. Misure di tutela nei confronti dei collaboratori non in organico e dei fornitori**

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, consulenti o fornitori della Gestione Romana Ospedaliera s.r.l. in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e dal Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/01, può determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione:

- 1) la sospensione del rapporto contrattuale e delle attività conseguenti;
- 2) l'applicazione di eventuali penali conseguenti alla sospensione dell'attività;
- 3) la risoluzione dei contratti;

fatta salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali violazioni derivino danni concreti all'Ente, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle misure previste dal D.Lgs. n.231/2001.

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 74 di 77                  |

Al fine di rendere vincolanti nei confronti dei terzi contraenti i principi eticocomportamentali, saranno inserite nei contratti conclusi con Gestione Romana Ospedaliera s.r.l. clausole specifiche volte a prevedere:

- a) la dichiarazione della controparte di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal D.lgs. 231/01;
- b) l'impegno a prendere visione delle misure definite dall'Ente, alle quali dovrà essere aggiunta la previsione dei rimedi, sopra specificati, volti a sanzionare la violazione degli obblighi assunti.

L'Organismo di Vigilanza curerà l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o, più in generale, negli accordi con i collaboratori e partners, delle succitate specifiche clausole contrattuali.

### **6.7. Procedura sanzionatoria**

Il procedimento ha inizio con la rilevazione da parte dell'OdV, ovvero con la segnalazione al medesimo di violazione effettiva o presunta dei principi e delle prescrizioni indicati o richiamati dal Modello e/o dal Codice Etico. Le fasi del procedimento sono:

- 1) Fase di preistruttoria;
- 2) Fase di istruttoria;
- 3) Fase di contestazione e di irrogazione della sanzione.

#### 6.1 Fase di preistruttoria

La Fase di preistruttoria è diretta a verificare la possibilità della sussistenza di una condotta rilevante ai sensi del Sistema Disciplinare.

Tale fase è condotta dall'OdV nel minor termine possibile dalla scoperta o denuncia della infrazione e si articola anche mediante verifiche documentali.

L'OdV può, nella valutazione delle violazioni scoperte o denunciate, avvalersi delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di indagine; può, inoltre, nell'ambito del suo potere ispettivo, ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima nell'ambito delle prerogative proprie di questa fase.

Qualora la segnalazione ovvero la rilevazione dell'infrazione si dimostri infondata, l'OdV archivia il procedimento con motivazione che è puntualmente riportata nei rapporti periodici. Negli altri casi, l'OdV trasmette alla società, con relazione scritta, le risultanze della pre-istruttoria richiedendo alla stessa di procedere. In particolare, l'Organismo si rivolge:

- 1) all'amministratore della società per le violazioni del personale dipendente, dei collaboratori e dei soggetti terzi;
- 2) all'Assemblea dei soci per le violazioni degli Organi Sociali.

#### 6.2 Fase di istruttoria

La Fase di istruttoria è diretta a verificare la fondatezza della violazione da parte:

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231   | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | <b>MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.</b>                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | <b>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini"</b> | Pag. 75 di 77                  |

1) dell'amministratore, con la collaborazione del personale apicale, per le violazioni del personale dipendente dei collaboratori e dei soggetti terzi;

2) dell'assemblea dei soci, per le violazioni commesse dagli Amministratori.

Qualora la violazione si rivelasse infondata, gli organi investiti dell'istruttoria, secondo le rispettive competenze, archiviano l'episodio con provvedimento motivato da conservare presso la sede della Società e da comunicarsi all'OdV.

Al contrario, qualora la violazione dovesse rivelarsi fondata, gli organi investiti dell'istruttoria, secondo le rispettive competenze, procedono secondo quanto indicato nel Sistema Disciplinare.

### 6.3 Fase di contestazione e di irrogazione della sanzione

Le Fasi di contestazione e di irrogazione della sanzione delle infrazioni disciplinari è condotta nel rispetto della normativa vigente, ossia del Codice Civile, Statuto dei Lavoratori e CCNL:

1) per le violazioni del personale dipendente dei collaboratori e dei soggetti terzi, la sanzione è irrogata dall'amministratore, previa contestazione notificata al soggetto;

2) per le violazioni commesse dall'amministratore, le sanzioni sono irrogate dall'assemblea dei soci.

Dell'irrogazione della sanzione da parte dell'organo competente è data tempestiva comunicazione all'OdV da parte degli organi indicati nei punti precedenti.

### **6.8. Illeciti disciplinari tentati**

Anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, sono, altresì, sanzionati gli atti o le omissioni diretti a violare volontariamente i principi e le prescrizioni indicati o richiamati dal Modello e/o dal Codice Etico.

### **6.9. Aggiornamento del sistema disciplinare**

Le modifiche ovvero le integrazioni al Sistema Disciplinare sono apportate a mezzo di provvedimento adottato dall'amministratore, anche su eventuale proposta dell'OdV.

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231                                      | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.                       | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   | Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini" | Pag. 76 di 77                  |

## 7. OBIETTIVI – MISSION – VISION

### Obiettivi

La Struttura Villa Mendicini **assicura** il massimo livello di qualità, attraverso l'aggiornamento permanente delle strutture e del personale, onde garantire da un lato l'efficacia del trattamento e dall'altro la condizione igienico ambientale e organizzativa più corretta possibile nelle modalità di prenotazione, attesa, ricovero, trattamento/cura e relazione di degenza.

Questa **mission** è resa possibile grazie alla ferma consapevolezza della centralità del paziente al quale la Struttura Villa Mendicini si propone di fornire un servizio sanitario pienamente soddisfacente utilizzando in modo efficace ed efficiente le risorse interne (dipendenti e collaboratori) ed esterne (fornitori), valorizzandole anche al fine di migliorare la propria competitività in un ottica di integrazione con la realtà sanitaria locale e del territorio.

La **vision** della struttura è la cura e la presa in carico del paziente. La centralità del paziente e delle sue esigenze ha infatti portato la Struttura Villa "Mendicini" ad avere un'attenzione sempre maggiore all'assistenza del paziente e all'accompagnamento dello stesso nel suo percorso di salute. Il paziente della struttura, grazie a questo approccio, trova nella struttura le risposte di indirizzo diagnostico e terapeutico adeguate a ciò di cui necessita e un'assistenza specializzata anche nelle situazioni di maggiore disagio psico-fisico.

In coerenza si **definisce** con la *mission* e la *vision* della Casa di Cura, la politica che si esplicita attraverso i seguenti impegni che la struttura si propone:

- 1) raggiungere un livello qualitativo dei servizi erogati idonei ad ottenere la soddisfazione del paziente attraverso il rispetto di quanto dichiarato nella Carta dei Servizi, con rapidità di erogazione, eliminazione dei disagi e prevenzione dei disservizi;
- 2) ricercare affinamenti nella diagnosi e cura dei pazienti (nuovi protocolli, etc...), per migliorare gli aspetti medico/sanitari e tendere a una sempre maggiore affidabilità dei risultati;
- 3) seguire i cambiamenti legislativi e porre l'attenzione ai requisiti sociali a tutela del cittadino e a garanzia di quella "qualità implicita" (igiene, sicurezza, etc ...) che l'utente non richiede espressamente, ma che rappresenta un elemento fondamentale di determinazione della qualità erogata dalla Struttura Villa Mendicini;
- 4) cercare di dare la maggiore risposta possibile alle aspettative del paziente;
- 5) valorizzare le risorse umane, elemento importante della qualità erogata dalla Struttura Villa Mendicini e percepita dal paziente, promuovendo la formazione continua per migliorare la competenza del personale.

In particolare, nell'immediato futuro la Struttura Villa Mendicini si propone di:

- migliorare ulteriormente lo standard di qualità nell'assistenza ai pazienti favorendo e l'aggiornamento di tutto il personale attraverso corsi e giornate di studio sia interni alla struttura che esterni;
- migliorare la circolazione delle informazione all'interno della Struttura Villa Mendicini;
- proseguire nell'opera di aggiornamento dell'immobile e degli impianti.

**Garantisce** che per mantenere e migliorare gli standard è stato definito un intenso programma di aggiornamento e verifica, dei luoghi e degli spazi. Nell'ambito di questi obiettivi generali, è considerato essenziale il riconoscimento dell'efficacia e dell'affidabilità del sistema per la qualità, che in linea con questi obiettivi, permette di verificare il conseguimento degli standard dichiarati oltre che l'orientamento alla mission della Struttura Villa Mendicini e l'avvio di programmi di miglioramento mirati alla soddisfazione del paziente.

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | MODELLO ORGANIZZATIVO 231  | Mod. ORG231 Rev.03             |
|   | MODELLO ORGANIZZATIVO D.Lgs 231 e s.m.i.<br>Struttura Gestione Romana Ospedaliera S.r.l. "Villa Mendicini" | STR/REP/UFF.: Intera Struttura |
|   |  | Pag. 77 di 77                  |

## 8. ALLEGATI E DOCUMENTI COLLEGATI

- All.1 Mod. ORG231 Rev.02 Codice Etico e di Comportamento
- All.2 Mod. ORG231 Rev.02 Codice Deontologico Infermieristico
- All.3 Mod. ORG231 Rev.02 Codice Etico Sanitario
- All.4 Mod. ORG231 Rev.02 Elenco e Gestione Documenti Qualità